

COLORE ADEGUAMENTO NORME LR 16/04 LR 13/22 E 18/22.

COLORE ADEGUAMENTO NORME VIGENTI: PRECISAZIONI E INTERPRETAZIONI.

PARTE PRIMA

CAPO 1°

ARTICOLO 1

ARTICOLO 2

ARTICOLO 3

ARTICOLO 4

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI GENERALI

LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Piani sovraordinati e strumenti urbanistici comunali

Sostenibilità

Articolazione del PUC. Atti di programmazione degli interventi

Ambiti, attuazione e dimensionamento

PUA

CAPO 2°

ARTICOLO 6

ARTICOLO 7

ARTICOLO 8

ARTICOLO 8BIS

ARTICOLO 8TER

SIGLE DEFINIZIONI E CATEGORIE D'INTERVENTO

Allineamenti

Centro abitato e centro edificato

Circolazione diritti edificatori

Categorie d'intervento Edilizio

Sigle e definizioni

Funzioni

Vincoli - Sentenza del Consiglio di Stato. n. 5125/2018 attrezzature pubbliche.

Categorie d'intervento ambientale

Categorie d'intervento spazi non edificati

PARTE SECONDA

CAPO 3°

ARTICOLO 9

ARTICOLO 10

DISPOSIZIONI STRUTTURALI

COMPONENTE STRUTTURALE DEL PUC

Aree a tutela

La tutela

CAPO 4°

ARTICOLO 11

ARTICOLO 12

ARTICOLO 13

ARTICOLO 14

ARTICOLO 15

ARTICOLO 16

ARTICOLO 17

AMBIENTE

Ambito tutela mirata e zone A, B, C del Parco

Torrenti e corsi d'acqua.

Indirizzi per la valorizzazione

Aree RUA del PTP e zone E4

REL

Rete della mobilità dolce e lenta

Green Way

CAPO 5°

ARTICOLO 18

ARTICOLO 19

BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

Beni archeologici

Beni architettonici

Centro Storico, fascia articolo 21 PTP Chiesa di Sant'Antonio

CAPO 6°

ARTICOLO 20

CONTRASTO AL RISCHIO - PARERE 10003/2020 27-05-2020 AUTORITÀ DI BACINO

Aree a rischio

20.1. Zone E1, prescrizioni PSAI: R4 (Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato), Rpa (aree a rischio potenziale alto) e A4 (aree di alta attenzione). R3 (Aree a Rischio Idrogeologico Elevato), A3 (aree medio - alta attenzione).

20.2 Studio di Compatibilità Idrogeologica.

		20.3.	Zone E2, prescrizioni PSAI: R2 (Aree a Rischio Idrogeologico medio) A2 (Aree a Rischio Idrogeologico moderato).
		20.4	PSGA-DAM
		20.5.	Difesa delle falde acquifere Decreto Legislativo 152/06
		20.6.	Piano di Gestione delle acque
		20.7.	Documento d'indirizzo per la pianificazione della tutela ambientale.
CAPO 7		STRADE	
	ARTICOLO 21		Distanze, fascia o area di rispetto, edificazione dentro e fuori centri abitati.
CAPO 8		TUTELA DELLE INFRASTRUTTURE	
	ARTICOLO 22		Cimitero, ferrovia, elettrodotti, metanodotti, gasdotti depuratori, siti inquinanti, aree di rispetto, edifici a diversa destinazione
CAPO 9		URBANIZZAZIONI	
	ARTICOLO 23		Infrastrutture, viabilità e urbanizzazioni
CAPO 10		AREE DELLA TRASFORMAZIONE E SPAZI PUBBLICI	
	ARTICOLO 24		Spazi pubblici, aree della trasformazione urbanistica
	ARTICOLO 25		Adeguamento PUC al Piano Regionale Radon (LR 13 del 2019, contrasto al Radon)
CAPO 10°BIS:		OBIETTIVI DI QUALITA' DEL PUC E LIVELLI PRESTAZIONALI	
	25.1		Obiettivi di qualità.
	25.2		Livelli prestazionali per il miglioramento della qualità ambientale e architettonica.
	25.4		MBE (Miglioramento bioenergetico degli edifici)
	25.4.1		Interventi urbanistici o PDCC.
	25.4.2		Interventi edilizi ad attuazione diretta in zona B.
	25.4.3		Interventi edilizi ad attuazione diretta in zona A.
	25.4.4		Verifica livello prestazionale da raggiungere
	25.4.5.		Interventi su spazi (aperti) e non edificati ambito urbano.
	25.4.6.		Interventi aree territorio rurale aperto.
	25.5.		Aree o ambiti in cui non si applicano gli incentivi e le premialità.
	25.5.1		Aree del comma 6 dell'articolo 4 della LR 13/22:
	25.5.2		Aree del Piano strutturale del PUC escluse da premialità e incentivi.
	25.6		Deroga (articolo 31, comma 2 LR 16/04).
	25.7		Classe degli incentivi.
	25.8		Premialità con incremento della SUL esistente.
	25.9		Incentivazione urbanistica attraverso la semplificazione.
	25.10		Riduzione degli oneri concessori.
	25.11		Delocalizzazione immobili ricadenti in aree R3, A3, R4, A4 del PSAI.
	25.12		Accoppiamenti obblighi negli interventi edilizi ed urbanistici e premialità e incentivi.
PARTE TERZA		DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE/OPERATIVE	
CAPO 11		IL SISTEMA INSEDIATIVO	
	ARTICOLO 26	26.1	Dimensionamento PUC
		26.2	Componenti insediative
CAPO 12°		LA RESIDENZA	
	ARTICOLO 27		Componente insediativa residenziale
	ARTICOLO 28		ZTO A: A1, A2, A3
	ARTICOLO 29		ZTO B: B1, B2, B3
	ARTICOLO 30		ZTO C

ARTICOLO 31 CP (edilizia sociale pubblica)

CAPO 13°

LA PRODUZIONE

ARTICOLO 32 Componente insediativa di tipo produttivo tipo D
ARTICOLO 33 Zone D1
ARTICOLO 34 Zone D2

CAPO 14° I SERVIZI PUBBLICI

ARTICOLO 35 Il regime conformativo aree pubbliche di ruolo locale
ARTICOLO 36 Il sistema pubblici
ARTICOLO 37 Servizi pubblici di ruolo locale (art. 3, DM 1444/68)
ARTICOLO 38 Servizi di ruolo territoriale e/o generale (art. 4, c. 5, DM 1444/68):
ARTICOLO 39 Dotazione minima spazi pubblici di ruolo territoriale FT
ARTICOLO 40 Zona F servizi pubblici esistenti
ARTICOLO 41 Zona FZ di nuova produzione (F1Z - F2Z - F3)
ARTICOLO 42 Zona FT -F2T articolo 4 DM 1444/68
ARTICOLO 43 Zone elementari F5

CAPO 15°

AMBITO EXTRAURBANO

ARTICOLO 44 **Ambito extraurbano**
44-BIS. **Prescrizioni zone E1, E2, E3, E5**
44-TER. **Prescrizioni zone E1, E2, E3, E5**
44-QUATER. **Prescrizioni zone E4**
44.1 **Zone E (E1, E2, E3, E4)**
44.2 **Zone (E1, E2, E3, E4)**
44.3 **Zone E (E1, E2, E3, E4)**
45 **Aree della tutela E1 (articolo 11):**
46 **Aree della tutela E2. (articolo 11):**
47 **Aree della tutela E3.**
48 **Aree agricole E4.**
49 **E5 Verde privato di rispetto.**
ARTICOLO 50 **Elenco elaborati PUC**

PARTE PRIMA: Disposizioni generali Capo 1° La pianificazione comunale

ARTICOLO 1 Piani sovraordinati e strumenti urbanistici comunali

Il territorio comunale di Cautano è sottoposto ai seguenti piani sovraordinati:

- Piano Territoriale Paesistico (PTP) dell'ambito del Massiccio del Taburno (approvato nel 1996)
- Piano del Parco Taburno – Campo Sauro (approvato nel 2019)
- PTCP della provincia di Benevento
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico rischio frane (PSAI-RF)
- Piano stralcio difesa dalle alluvioni (PSDA) e Piano di gestione del rischio di alluvione.
- Piano di gestione delle acque.

I Piani sovraordinati definiscono il quadro delle disposizioni della tutela, valorizzazione e trasformazione. Tali disposizioni sono recepite dal PUC.

L'autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nell'ambito della procedura VAS e delle consultazioni dei SCA ha indicato nel parere n. 100003/2020 del 27/05/2020 le disposizioni da includere nel PUC. Le disposizioni dell'articolo 20 fanno riferimento al predetto parere; esse sono di riferimento per la tutela insieme ai Capi 3, 4, 5, 6 delle presenti norme e agli specifici elaborati richiesti.

Il Piano Territoriale Paesistico riguarda il territorio del Massiccio del Taburno dei Comuni di Paupisi, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso, Foglianise e parte del territorio comunale di Arpaia. Le aree regolate dal Piano sono distinte in zone e corrispondono a diversi gradi di tutela paesistica e differenziata normativa di riferimento. Le zone di tutela del PTP sono le seguenti:

- C.I. Conservazione Integrale;
- C.I.P. Conservazione Integrata del Paesaggio di pendice montana e collinare;
- C.A.F. Conservazione del Paesaggio agricolo di declivio e Fondovalle
- C.I.F. Conservazione Integrata del paesaggio Fluviale;
- P.A.F. Protezione del paesaggio Agricolo di Fondovalle;
- R.U.A Recupero Urbanistico-edilizio e restauro paesistico Ambientale;
- V.I.R.I. Valorizzazione degli Insediamenti Rurali con infrastrutture
- R.A.C. Riqualficazione delle Aree di Cava. V.A.S. Valorizzazione di Sito Archeologico

Il Piano del Parco Regionale Taburno – Campo sauro, approvato dalla Regione Campania con DDR n. 104 dell'8/08/2019 e pubblicato sul BURC n. 49 del 12/08/2019 è lo strumento per la tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali. Il Piano del Parco è suddiviso in tre zone:

- Zona "A" – Area di riserva integrale;
- Zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione;
- Zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale;

Il Comune è dotato dei seguenti strumenti, piani e regolamenti:

- a) REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO Comunale (RUEC) approvato con delibera di CC N° 333 del 21.10.2019
- b) PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) approvato con DPRG N° 7861 in data 25.7.1994;
- c) PIANO DI ZONA (P di Z) ex Legge 219/81 approvato con Decreto Assessore Regionale N° 6806 del 09.06.1988;
- d) DELIMITAZIONE DEL CENTRO STORICO comma 2, art. 5 PTP e approvato con delibera di CC N° 25 del 17.4.1998;
- e) PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO DL.gs. n° 285/92 approvato con Delibera di GC N° 609 del 29.12.1994;
- f) PIANO DI PROTEZIONE CIVILE approvato con delibera di CC N° 28 del 30.11.2015;
- g) ZONIZZAZIONE ACUSTICA approvato con delibera di CC N° 69 del 04.12.2000;
- h) PAF – Piano di Assesamento Forestale approvato con Delibera di G.R. N° 566 del 20.9.2017;

Il PUC comprende la componente strutturale, programmatica e gli Atti di Programmazione degli Interventi (API). La componente strutturale è il fondamento per l'adeguamento alla LR 16/2004 e le modifiche delle LLRR 13 e 18 del 2022.

ARTICOLO 2 Sostenibilità

La sostenibilità è il riferimento della pianificazione. L'obiettivo è coniugare sviluppo con equità, tutela e valorizzazione. **L'obiettivo è la qualità, declinata con incentivi e premialità (Capo 10 BIS), che dovranno favorire il benessere, con maggiore luce, aria e natura nell'edificato. Dovrà essere migliorato il rapporto uomo e natura attraverso la qualità dello spazio (costruito e non), l'osmosi con il mondo vegetale, la riduzione delle emissioni CO2 (nocive per l'atmosfera, con la riduzione dell'uso dei combustibili fossili.), l'utilizzazione di energie rinnovabili, la permeabilità, il recupero dell'acqua piovana e del verde (organico al progetto).**

ARTICOLO 3 Articolazione del PUC. Atti di programmazione degli interventi

Il PUC, disciplina le attività di trasformazione fisica e funzionale del territorio attraverso regole d'uso dei suoli, volte a migliorare la qualità della vita in relazione alla tutela, efficienza, prevenzione e riduzione dei rischi.

Fonda il dimensionamento su previsioni attendibili di bisogni d'uso del suolo (pubblici, residenziali, produttivi) e su valutazioni di qualità delle aree (posizione, uso, disponibilità) e deriva l'intervento edilizio e/o urbanistico dallo stato fisico e giuridico del bene in cui si trova, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Articola le parti in ambito urbano ed extraurbano, precisandone i caratteri della trasformazione fisica e funzionale sulla base dell'interesse riscontrato. Rappresenta la classificazione e il regime del suolo secondo il DM 1444/68 in ZTO avvalendosi di zone elementari. Definisce le aree della trasformazione urbanistica riconducendole a quelle del predetto Decreto. Esprime le densità territoriali e fondiari delle ZTO attraverso indici espressi in mq/mq.

Le disposizioni grafiche e di testo sono suddivise in:

a) *le disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, sono tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine, rispetto ai piani sovraordinati, ai valori naturali, ambientali e storico-culturali, all'esigenza di difesa del suolo, ai rischi derivanti da calamità naturali, all'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità.*

Le disposizioni strutturali contengono quelle della LR 16/2004 modificata dalle LR del 2022 n. 13 e 18.

b) *le disposizioni programmatiche, definiscono gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio e delle zone elementari riconducendo le zone alle ZTO del Decreto 1444/68 in archi temporali limitati in relazione ai vincoli e alla programmazione finanziaria.*

Esprime gli indici territoriali e fondiari in mq/mq. Ai fini della trasformazione dell'indice in mc/mq, l'altezza convenzionale di riferimento è pari a m.3 (al netto dello spessore del solaio). Pertanto, la formula della trasformazione è la seguente: $IF = mq/mq = mc/mq/3$ (vedere anche punto 13 articolo 6). Per trasformazione fisica e funzionale va inteso:

- *trasformazione fisica: azione di modificazione dello stato di fatto fisico;*

- *trasformazione funzionale: azione di modificazione funzionale dell'utilizzazione in atto.*

- *trasformazione fisica e funzionale: realizzazione di servizi e complessi insediativi (articolo 2 DM 1444/68) diretti a migliorare la qualità fisica dell'habitat e funzionale.*

La componente programmatica può corrispondere agli API, che programmano, in funzione delle priorità insediative e delle risorse finanziarie gli interventi pubblici e privati.

Gli API hanno valore ed effetto del programma pluriennale di attuazione. Per le opere pubbliche (o d'interesse pubblico) comprese negli API, la delibera di approvazione dell'API comporta la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza.

ARTICOLO 4 Ambiti, attuazione e dimensionamento

La componente strutturale definisce le specificità negli articoli del Capo 10 BIS. Le specificità strutturali sono il presupposto dell'adeguamento del PUC alla LR 16/2004 modificata dalle LLRR 13 e 18 del 2022.

AMBITI. Il PUC fa riferimento alle unità di suolo dedotte dall'ambito urbano AU e extraurbano AE. L'ambito extraurbano è costituito da suoli agricoli, forestali, pascolativi, coltivati o abbandonati e aree sottoposte a tutela. ~~La componente strutturale definisce la fascia periurbana.~~

ATTUAZIONE. Il PUC si attua attraverso interventi diretti e indiretti a seguito di PUA. Per le aree sottoposte a interventi indiretti, sono definiti i valori dell'edificabilità massima, la quantità di spazi pubblici, le destinazioni d'uso e i caratteri da rispettare.

Nei casi previsti dal DPR 380 del 2001 il PUA può essere sostituito dal PdCC convenzionato.

DIMENSIONAMENTO.

Il PUC individua i fabbisogni, per residenza, terziario e servizi. Il dimensionamento dei fabbisogni del PUC è pari a quello del PTCP. In presenza di particolari esigenze di incremento insediativo o disposizioni che modifichino i criteri di calcolo, il dimensionamento può essere aggiornato attraverso nuovo API.

ARTICOLO 5 PUA

Il PUA (Piano Urbanistico Attuativo) ha valore e portata dei seguenti strumenti:

- a) PPE e PLC, legge 1150/42, articoli 13 e 28;
- b) PEEP, legge 167/62;
- c) PIP, legge 865/71;
- d) PI, legge 179/92 e LR 3/96, Piano del colore delle facciate LR 26/02;
- e) PR, legge 457/78;
- f) PRU;

Il PUA è disciplinato dalla LR 16 del 2004, dal Regolamento n. 5 del 2011, dal PUC. I PUA possono essere redatti secondo il seguente ordine:

- a) dal Comune;
- b) dalle STU;
- c) dai proprietari, con oneri a loro carico nei casi previsti dalla normativa vigente, o nei casi in cui, essendo prevista la redazione dei PUA da parte del Comune, questi non vi provvede nei termini definiti dagli API, purché il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di acquisire immobili da parte dell'amministrazione comunale. La proposta di PUA deve essere formulata dai proprietari degli immobili rappresentanti il 51% del complessivo valore dell'area secondo le disposizioni vigenti.
- d) dal Comune, se i privati, tenuti alla redazione dei PUA, non presentano le relative proposte definite dagli API nei termini da questi previsti. In tal caso il comune ha diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari inadempienti.

Capo 2° Sigle, definizioni e categorie d'intervento

ARTICOLO 6 Allineamenti, centro abitato e edificato, circolazione diritti edificatori, categorie d'intervento edilizio, sigle e definizioni

L'attività edilizia è regolata dalle disposizioni, sigle, definizioni e funzioni specificate nel presente Capo.

A- STRUTTURA URBANA RAZIONALE E FUNZIONALE, ASPETTI CIVILI, ESTETICI

Allineamento nuovi manufatti nelle cortine edilizie esistenti

Negli interventi ad attuazione indiretta l'allineamento planimetrico e/o altimetrico dei fabbricati a farsi rispetto alle cortine edilizie esistenti è disciplinato dal PUA. Per gli interventi ad attuazione diretta l'allineamento ai fabbricati esistenti è ammesso per edifici attestati su strade pubbliche esistenti, nel rispetto delle norme della zona elementare.

Distanza di rispetto stradale centro abitato (e centro urbano e/o centro edificato) e ambito extra urbano, TU codice della strada

Il PUC considera coincidente la perimetrazione di centro abitato e centro edificato e/o centro urbano.

Circolazione dei diritti edificatori (Legge 106/2011 Decreto sviluppo)

Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643, del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il comma 2-bis relativo alle disposizioni dei contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale. È inteso anche come spostamento di diritti edificatori da una zona elementare del PUC all'altra. Il trasferimento di cubatura è volto alla realizzazione di una struttura urbana razionale e funzionale in relazione all'allestimento di servizi pubblici.

La circolazione dei diritti edificatori è ammessa nei limiti delle disposizioni vigenti. Il trasferimento di cubatura o di diritti edificatori è ammesso nell'ambito della stessa zona omogenea, anche appartenenti a proprietari diversi.

È ammesso fra comparti non contigui nel caso di articolazione ad "arcipelago". Fino alla nuova articolazione ad arcipelago il trasferimento di diritti edificatori non è ammesso.

B- GRANDEZZE URBANISTICHE UNIFORMI VOLTE ALLA COSTRUZIONE DELL'HABITAT

Categorie d'Intervento edilizio all'articolo 3 e 10 del DPR 380 del 2001 sono individuati con le seguenti sigle

(MO, manutenzione ordinaria),

(MS, manutenzione straordinaria),

(RC, restauro conservativo),

(RE ristrutturazione edilizia),

(RU ristrutturazione urbanistica),

(NE, nuova edificazione).

Inoltre, relativamente all'intervento di RE va precisato:

- **Ristrutturazione edilizia** cosiddetta "**pesante**", comportante la realizzazione di un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente ovvero caratterizzato da modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti.

- **Ristrutturazione edilizia**, "**leggera**".

Pertanto, alla RE di cui al predetto articolo 3 lettera d (RE leggera) è considerata anche quella dell'articolo 10 lettera c del medesimo TU che viene definita RE pesante. Alle ZTO del PUC, nelle categorie d'intervento ammesse, dove è prevista la sigla RE è compresa sia la disciplina della RE leggera dell'articolo 3 lettera d del TU e sia quella pesante dell'articolo 10 lettera c del TU.

Le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con la stessa volumetria, superficie e sagoma dell'edificio preesistente di cui all'articolo 2 comma 1 della LR 19 del 2001 sono considerate interventi di RE leggera di cui all'articolo 3 del TU lettera d.

Sigle utilizzate:

TUC	Tessuto urbano consolidato (Sito di antica formazione e zone elementari B, C, F, D, urbanizzate contigue)
TU	Aree della trasformazione urbanistiche (tipo C, F, D con riferimento al DM 1444/68)
ST	Superficie territoriale
CE	Comparto edificatorio
SI	Superficie integrata
SC	Superficie compensativa
SF	Superficie fondiaria
IT	Indice di edificabilità territoriale, espresso in mq/mq o mc/mq.
IF	Indice di edificabilità fondiaria espresso in mq/mq o mc/mq.
CU	Carico urbanistico
DT o AP	Dotazioni di servizi pubblici
AS	Area di Sedime
AC	Superficie coperta
SP	Superficie permeabile
IPT/IPF	Indice di permeabilità
IC	Indice di copertura
AT	Superficie totale
SL	Superficie lorda (SL)
SUL	Superficie Utile lorda (SUL)
SU	Superficie utile (SU)
SA	Superficie accessoria (SA)
VT	Volume totale o volumetria complessiva
VE	Volume o edificio esistente (VE)
VFT	Volume fuori terra (VFT)
PT	Piano fuori terra (PT)
PI	Piano interrato (PI)
PSI	Piano seminterrato (PSI)
NP	Numero dei piani
HL	Altezza lorda
HF	Altezza del fronte
H	Altezza fuori terra dell'edificio
HU	Altezza utile
D	Distanze;
DS	Distanze dalle strade;
DC	Distanze confini; (per distanze dai confini in aderenza è prescritta l'atto di assenso fra i proprietari).

DF Distanze dai fabbricati;

E Edificio;

Definizioni

1- Superficie territoriale ST

Superficie reale di oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

2- Superficie fondiaria SF

Superficie reale destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali (standard) ivi comprese quelle esistenti.

3- Indice di edificabilità territoriale IT

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale comprensiva dell'edificato esistente.

4- Indice di edificabilità fondiaria IF

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria comprensiva dell'edificato esistente.

5- Carico urbanistico CU

Fabbisogno di dotazioni territoriali (standard) di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua 'entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

6- Dotazioni Territoriali DT

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

7- Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

8- Superficie coperta SC

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

9- Superficie permeabile SP

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

10-Indice di indice di permeabilità IPT/IPF

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale o fondiaria.

11- Indice di copertura IC

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

12- Superficie totale ST

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

13- Superficie utile lorda (SUL)

In relazione al calcolo della SUL (vedere articolo 3), si ha: $SUL = ST \times IT$ (mq/mq). Somma delle superfici di tutti i piani (fuori ed entro terra) comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio (il cui spessore è convenzionalmente considerato cm 30, le differenze di

spessore oltre i cm 30 necessari per il risparmio energetico e l'isolamento acustico non sono conteggiati) al netto delle superfici accessorie (punto 15) e le superfici di seguito elencate:

Superficie escluse dal calcolo della SUL:

- a- vani ascensori, scale e androni (la superficie a piano-terra di tali spazi è esclusa dal computo della SUL in misura non eccedente l'estensione della proiezione orizzontale d'ingombro dei piani sovrastanti), scale di alloggi su più piani;
- b- locali stenditoi, volumi tecnici;
- c- spazi non interamente chiusi anche coperti (logge, balconi, terrazzi, portici, porticati al piano terra - in cui la superficie è priva d'infissi per il 100% e piani - pilotis);
- d- locali interrati;
- e- parcheggi coperti (PT, PS, PI) nei limiti della legge 122/1989 maggiorata del 20%;
- f- locali ricavati tra intradosso del solaio di copertura inclinato ed estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio la cui media dell'altezza utile interna sia inferiore a m. 1,8;
- g- ingombri muri e tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spessore legati all'esigenza di isolamento, inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate;
- h- gazebo, pensiline, terrazze scoperte, scale esterne;
- i- serre (superficie vetrata non inferiore all'80% della superficie);
- j- cavedi e cantine;
- k- cantinole e depositi;

Le superfici di cui alle lettere a), b) ed f), non devono superare il 15% dell'intera superficie lorda. Le superfici per cantine o depositi asservite a destinazioni residenziali non devono superare il 10% della SUL, fatta salva la possibilità di realizzare comunque per tali usi accessori la dimensione minima di 8 mq.

È considerata superficie accessoria la superficie per ricovero degli autoveicoli realizzata nei piani interrati, seminterrati o a piano terra ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale.

14- Superficie utile SU

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

15 - Superficie accessoria SA

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria esclusa dal calcolo della SU e della SUL; insieme a quella del precedente punto 13, comprende:

- i portici e le gallerie pedonali;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;

- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

16- Superficie complessiva SUP-C

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC=SU+60\% SA$).

17- Superficie calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

18 - Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

19- Volume totale o volumetria complessiva VT

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale (SL, o SUL) di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

20- Piano fuori terra PT

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio (non più di cm 80 compreso il solaio di calpestio). Il PT non costituisce SUL o volume se destinato a parcheggi pertinenziali (limiti della legge 122/89 con incremento del 20%).

21- Piano seminterrato PSI

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Il piano seminterrato la cui parte fuori terra non supera mediamente l'altezza di 1,30 m misurata all'estradosso del solaio, ad eccezione del fronte che contiene scale o la rampa carrabile di accesso ed escluso il solaio di copertura, non è computato né come SUL né come volume se destinato a parcheggi pertinenziali nei limiti previsti dalla legge 122 del 1989, incrementata del 20%), cantine depositi o autorimessa e se hanno un'altezza netta non superiore a 2,4 metri misurata all'intradosso del solaio.

22- Piano interrato PI

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio ad eccezione del fronte che contiene scale o rampa carrabile di accesso.

Il Piano interrato non costituisce volume o SUL nel caso in cui sia destinato a parcheggi pertinenziali (limiti della legge 122/89 con incremento del 20%) per funzioni residenziali e non, depositi (residenziali e non), cantine o autorimesse.

23- Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

24- Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

25- Numero dei piani

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

26- Altezza lorda HL

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

27- Altezza del fronte **HF**

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Ai fini del calcolo dell'altezza del singolo fronte:

- a) si considera l'altezza media opportunamente scomposta in figure quadrangolari o triangolari.
- b) non si considera l'eventuale parete in ritiro, se arretrata dal filo del fronte sottostante per una profondità pari o maggiore dell'altezza della parete in ritiro medesima;
- c) non sarà considerata, ai fini del calcolo dell'altezza dell'edificio, la maggiore altezza del fabbricato in corrispondenza del fronte, o porzione di esso, contenente la rampa carrabile (o scale di accesso) ai vani interrati o seminterrati.

Possono superare l'altezza massima consentita solo i volumi tecnici e gli impianti tecnologici (serbatoi di acqua, extra corsa ascensori, scale, camini, centrali di riscaldamento e condizionamento).

28- Altezza dell'edificio **H**

Altezza massima tra quella dei vari fronti misurata alla gronda. È l'altezza fissata per ogni zona elementare.

Nel progetto edilizio l'altezza fuori terra dell'edificio, è quella dei vari fronti calcolata secondo le modalità precedenti. Ai fini del calcolo dell'altezza fuori terra dell'edificio si considera la media dell'altezza dei fronti. Ai fini del calcolo dell'altezza fuori terra dell'edificio sono esclusi dal computo:

- a) i volumi tecnici al di sopra dell'ultimo solaio, torri scala e macchinari degli ascensori, camini, torri di esalazione, antenne, impianti di climatizzazione e per l'utilizzo di fonti energetiche alternative;
- b) i maggiori spessori dei solai, compresi quelli di copertura, oltre lo spessore ordinario di 30 cm, conseguenti all'adozione di misure di isolamento acustico e/o termico documentate in sede di presentazione dei progetti;
- c) eventuali quinte perimetrali per l'isolamento acustico e/o visivo non possono avere uno sviluppo in altezza superiore al 15% dell'altezza massima consentita;
- d) i pergolati di altezza non superiore a m.2,50;
- e) i parapetti anche chiusi, realizzati con qualsiasi materiale, purché di altezza non superiore a m. 1,20.
- f) gli eventuali sottotetti abitabili, recuperabili all'interno del profilo degli edifici esistenti e/o in ragione degli allineamenti edifici esistenti.

29- Altezza utile **HU**

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

30- Distanze

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.) in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

31- Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

32- Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33- Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34- Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.

35- Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36- Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37- Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38- Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Non costituisce SUL se inferiore al 25% della SUL totale

39- Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio. Non costituisce SUL se il porticato è inferiore al 25% della SUL totale. La larghezza del porticato fino a 1,5 metri non concorre a determinare la distanza dai confini e tra pareti finestrate di edifici contigui.

40- Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41- Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. La superficie non viene computata ai fini della superficie coperta fino ad una estensione totale inferiore al 25% della superficie coperta dell'edificio principale di cui è pertinenza. Non costituisce SUL se inferiore al 25% della SUL totale.

Essa non viene altresì computata nel caso di copertura di parcheggi pertinenziali fino ad una estensione corrispondente al limite della L.122/89 con l'eventuale incremento del 20%.

È ammessa la deroga rispetto alle limitazioni di cui al precedente comma 2 in caso di edifici pubblici o di edifici di pubblico interesse, di edifici turistico - ricettivi e edifici commerciali, produttivi.

42- Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Non costituisce SUL.

ARTICOLO 7 Funzioni

Funzioni e/o attività ammesse nelle zone elementari del PUC

Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale risulta urbanisticamente *non rilevante*, ed è pertanto **sempre consentito**. Le funzioni sono suddivise in **4 categorie**:

- A) Residenziale
- A-bis) Turistico – ricettiva;
- B) Produttiva e direzionale;
- C) Commerciale e servizi;
- D) Rurale;

La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. Sono compresi anche i depositi.

I cambiamenti di destinazione d'uso sono altresì disciplinati nei successivi articoli 28, 29, 30. Con l'intervento di cambiamento di destinazione d'uso, è ammessa la possibilità di utilizzare la Superficie esistente (o SUL) degli edifici esistenti per funzioni residenziali, commerciali, artigianali (compatibile), terziarie e/o turistiche (nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, altezza interna, isolamento, ecc, dimensioni minime dei vani e alloggi).

Ai cambiamenti di destinazione d'uso, ad eccezione delle zone A e B, va effettuato la verifica del carico urbanistico (CU, articolo 6 punto 5) relativo alle aree a standard pubblici, di uso pubblico e pertinenziali.

A. FUNZIONE RESIDENZIALE

A1 - Abitazioni

Abitazioni, alloggi a uso permanente, spazi accessori, B&B.

A2 - Abitazioni collettive

Abitazioni collettive studentati, convitti, conventi, collegi, residenze turistiche, alloggi destinati a uso stagionale e spazi di servizio.

A-bis. TURISTICO - RICETTIVA

A3 -Attrezzature turistiche ricettive

Strutture alberghiere ed ex alberghiere (alberghi, ristoranti, pensioni, motel, ostelli, ecc.);

A4 - Attrezzature per il campeggio

Villaggi, campeggi, agri campeggi, campi da golf, ristoranti, maneggi ecc.;

B. PRODUTTIVA, DIREZIONALE, SERVIZI

B1 - Usi vari di tipo diffusivo, uffici

B2 - Artigianato di servizio alla persona (parrucchiere, estetista, ecc.), laboratori alimentari (bar, gelaterie, pasticcerie, non alimentari (sartorie, fotografi, ecc.).

B3 - Industria

B4 - Stazioni di servizio distributori carburanti

B5- Centrali di produzione di energia rinnovabile.

B6 - Depositi a cielo aperto

B7 - Standard di cui all'articolo 3 del DM 1444/68 compreso le chiese ecc.;

B8 - Università

B9 - Attrezzature socio-sanitarie, ambulatori, cliniche, case di riposo per anziani, ostelli, spettacolo e culturali, religiose, ecc.

B10 - Attrezzature per lo sport

C. COMMERCIALE

C1 - Centri direzionali e fieristici

C2 - Commercio all'ingrosso e magazzini, logistica, centri intermodali

C3 - Esercizi di vicinato, (superficie di vendita fino a 150 mq) e bar (superficie fino a 150 mq)

C4 - Esercizi e strutture commerciali di medie dimensioni

C5 - Grandi strutture commerciali, centri commerciali, parchi commerciali

C6 - Autorimesse

C7 - Terminal e autosilo;

D. AGRICOLA

D1 - Uso agricolo aziendale:

- D1.1. Abitazioni agricole: fabbricati, comprensivi degli annessi per fini residenziali (garage auto, ripostigli, lavatoio, ecc.), che soddisfano le esigenze abitative dell'Imprenditore agricolo e dell'Imprenditore agricolo a titolo principale definiti dall'art. 2135 c.c. novellato dal Decreto Legislativo n. 228/2001, dei Coltivatori Diretti di cui art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454, e all'art. 2083 del Codice Civile
- D1.2. Fabbricati di servizio, aziendali o interaziendali, pertinenze agricole (depositi di attrezzi e di materiali connessi con l'esercizio dell'attività agricola, rimesse per macchine agricole ecc. Comprende anche piccoli ricoveri per allevamento zootecnico, di dimensione non superiore a 100 mq se per bovini o equini, 50 mq se per animali di bassa corte, 30 mq se per suini);

D2 - Uso agricolo complementare e/o plurimo:

- D2.1. Allevamenti zootecnici (di dimensione superiore, compresi gli edifici di servizio, depositi, uffici ed eventuali alloggi per il personale fino a 200 mq.);
- D2.2. Impianti tecnici al servizio delle aziende e del territorio agricolo (strutture per impianti tecnici e tecnologici quali silos, depositi, serbatoi, rimesse e officine per macchine agricole, etc., non appartenenti a una specifica azienda agricola);
- D2.3. Impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici: cantine sociali o aziendali, disidratatori, caseifici, frigo, etc. annessi ad aziende o consorzi che lavorano prodotti propri, centri

aziendali di servizio per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli, strutture complementari comprese le abitazioni per il personale.

- D2.4. Agriturismo e turismo rurale, agri campeggi;
- D2.5 Pizzerie, trattorie aziendali o tipiche, circoli;
- D2.6. Impianti produttivi agro-alimentari, depositi agro-alimentari;
- D2.7. Serre;
- D2.8. Mercati aziendali (chiusi o aperti);
- D2.9. Fiere agricole (chiuso o aperte);
- D2.10. Macellerie agricole o aziendali;
- D2.11 Impianti ippici, maneggi, ecc.

ARTICOLO 8 Vincoli

I vincoli sono quelli di cui alle zone F del Decreto 1444/68. I vincoli conformativi sono beni aventi valore paesistico ambientale, categorie di beni che, per le caratteristiche intrinseche e i valori di permeabilità da salvaguardare anche in rapporto ai Piani sovraordinati interessano la generalità indifferenziata delle aree e soggetti e sono esclusi dall'obbligo dell'indennizzo.

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5125/2018 sulle attrezzature di interesse pubblico ha ribadito che il vincolo impartito dal PRG è conformativo e non espropriativo.

*"I vincoli apposti dal Comune in sede di piano regolatore generale ai fini della zonizzazione delle aree hanno natura conformativa e non espropriativa; in particolare, il vincolo di destinazione urbanistica "zona attrezzature di interesse pubblico" impresso ad un'area dal piano regolatore generale non ha natura sostanzialmente espropriativa tale da comportarne la decadenza quinquennale, bensì costituisce un vincolo conformativo con validità a tempo indeterminato e senza obbligo di indennizzo in quanto le attrezzature in questione (*nella fattispecie verde di quartiere*) sono realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato e non dal solo intervento pubblico".*

Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito il principio che il vincolo del PRG alla zonizzazione rientrano, appunto, tra quelli avente carattere conformativo, al quale il privato si deve attenere, e non, invece, tra i vincoli di tipo espropriativo, finalizzati alla realizzazione di un'opera e soggetti pertanto a un indennizzo. "Tale orientamento - ricordano inoltre i giudici - risulta peraltro in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 20 maggio 1999, che ha sancito appunto il principio per cui non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata".

ARTICOLO 8BIS Categorie d'intervento ambientale

8BIS.1 Gli interventi si articolano in sei categorie:

- **Il Risanamento ambientale (RSA), interventi e misure volti ad assicurare la messa in sicurezza e la bonifica dei siti inquinati, seguiti, in genere, da interventi di ripristino ambientale.**
- **Il Ripristino ambientale (RIA), interventi volti alla ricostituzione delle componenti paesistiche e naturalistiche degradate: demolizioni di edifici, infrastrutture degradati, rinaturalizzazione, consolidamento, ricostituzione della copertura vegetale, riqualificazione delle sponde.**
- **Il Restauro ambientale (REA), interventi volti a preservare aree verdi di pregio storico-ambientale con recupero e reimpianto di specie autoctone.**
- **La Mitigazione impatto ambientale (MIA), interventi volti a migliorare l'impatto sugli elementi naturalistici, conseguente a interventi edilizi e urbanistici.**

- La Valorizzazione ambientale (VLA), interventi volti alla valorizzazione paesistica e funzionale, realizzazione di attrezzature finalizzate al godimento dei luoghi.
- Il Miglioramento bio - energetico (MBE) (immobili e aree di pertinenza), interventi volti a migliorare le prestazioni bioclimatiche degli edifici (esistenti e da realizzare) secondo principi della bio-architettura, mantenimento della permeabilità dei suoli; utilizzo di fonti energetiche naturali e rinnovabili; recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall'inquinamento. Inoltre deve essere adeguato, se necessario, anche il livello sismico degli edifici esistenti. Il disegno dei nuovi edifici deve essere orientato all'impostazione biophilic.

8BIS.2 Le categorie d'intervento sono prescritte in funzione dei caratteri e dello stato dei luoghi. In particolare, sono obbligatori:

- a) gli interventi RIA, REA, VLA, per le attività all'aperto che comportino una trasformazione permanente del suolo: progetti paesaggistici e parchi.
- b) gli interventi MIA, per le opere sottoposte a valutazione impatto ambientale.
- c) gli interventi REA, nei casi di RC, RE, edifici zone A.

ARTICOLO 8TER Categorie d'intervento spazi non edificati (aree di pertinenza urbane e extraurbane).

Aree non edificate interne: verde privato, verde pubblico, aree non edificate del tessuto connettivo dei nuclei insediativi.

- Sugli spazi esistenti a verde, pubblico o privato sono consentiti: manutenzione della vegetazione, spostamento di essenze non d'alto fusto, allo scopo di garantire la vita vegetativa delle piante, piantumazioni, pavimentazioni (secondo le disposizioni sulla permeabilità), opere di finitura compatibili con l'edificato.
- Sugli spazi esistenti corti, ecc. sono consentiti: interventi di conservazione impianto originario, sostituzione pavimentazioni con aumento della permeabilità.

Nel successivo Capo 10BIS sono rappresentate le disposizioni per migliorare la qualità edilizia (MBE - 8BIS.1) e la qualità delle aree non edificate.

PARTE SECONDA: Disposizioni di carattere Strutturale

Capo 3. La componente strutturale del PUC

ARTICOLO 9 Aree sottoposte a tutela

Il PUC, nella componente strutturale rappresenta i vincoli previste da leggi e Piani sovraordinati. Le limitazioni sono vincoli conformativi e prevalgono sul PUC. Individua specifiche categorie di beni:

- Immobili e aree interesse pubblico articolo 136 del Decreto Legislativo 42/04
- Beni ambientali, architettonici e archeologici, articolo 142 del Decreto Legislativo 42/04
- Emergenze architettoniche isolate (articolo 21 del PTP)
- Aree vincolo idrogeologico
- Aree Piano stralcio per l'assetto idrogeologico rischio frane (PSAI-RF)
- Aree Piano di gestione del rischio di alluvione, PGRA -DAM.

- Aree a difesa falde acquifere di cui al Decreto Legislativo 152/06
- Torrenti, corsi d'acqua
- Colture pregiate (oliveti e vigneti)
- Boschi, prati, aree ZSC (che sostituisce la sigla SIC, parere positivo VINCA del 20-12-22)
- Aree zona A, B, C del Parco Taburno Campo sauro
- Aree di conservazione del PTP (Piano territoriale Taburno), CI, CIP, RUA.

ARTICOLO 10 La tutela

La tutela è relativa a torrenti, corsi d'acqua, sorgenti, fauna, flora e patrimonio architettonico e archeologico.

Capo 4 Ambiente

ARTICOLO 11 Ambiti tutela mirata, zone del Parco e del PTP

La protezione è definita dall'ambito di tutela mirata, costituito da specifiche categorie di beni e articolate in aree del tipo ZTO E con **4 gradi** che si combinano con le zone del PTP e del Piano Parco. Le aree del Piano Parco sono articolate in Zona A, a riserva integrale, Zona B, a riserva generale, Zona C a riserva controllata.

- 1- *Zona A del Parco: corrisponde alla zona CI del PTP. Sono comprese in E1 del PUC (la zona A vieta ogni intervento).*
- 2- *Zona B del Parco corrisponde alla restante parte della zona CI del PTP. Sono comprese in E2 del PUC (entrambe le zone ammettono interventi).*
- 3- *Zona C del Parco corrisponde in parte con la zona CI, in parte con CIP e in parte con RUA. La zona C del Parco ricade in parte E2 e in parte E3 del PUC. Sono escluse dal Parco le zone E4 del PUC che comprendono le zone RUA e CIP del PTP, non ricadenti in zona C.*
- 4- *Gli oliveti e i vigneti del Comune di Cautano sono tutelati. Anche in ottemperanza all'articolo 14 punto 3 (CIP) e 18 punto 3 (RUA) del PTP i terreni con impianti a oliveti e vigneti assumono nel PUC destinazione E3. Ai fini della perimetrazione della zona E3, nella carta dell'uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali firmata dall'agronomo, tali destinazioni colturali sono individuate secondo il carattere prevalente della coltura.*

In tali aree è vietato l'espianto. In caso di possibilità di edificazione nei lotti delle zone del PUC, B, C, E3 dove insistono esemplari adulti di olivi e/o viti, è ammesso l'espianto dei predetti esemplari a condizione che vengano reimpiantati in altra area ma sullo stesso lotto.

In sintesi si ha:

E1 contiene zona A del parco e parte dell'area CI del PTP.

E2 contiene zone B e C del Parco, e parte dell'area CI e CIP del PTP

E4 contiene RUA, CIP del PTP, non comprese nelle aree Parco

✓ di 1° grado (E1).

- 1- Boschi, ecc. ZSC (che sostituisce la sigla SIC, parere commissione VINCA del 20-12-22)
- 2- Aree a forte rischio idraulico A3 (aree non urbanizzate), A4 (aree non urbanizzate), R3, R4, ecc. del Piano stralcio PSAI autorità di Bacino
- 3- Fasce di rispetto torrenti e corsi d'acqua, articolo 9 comma 2 norme PTP e LR 14/1982

- 4- Aree ricadenti zone Conservazione integrale (CI) del PTP
 - 5- Aree ricadenti zona A, del Parco
 - 6- Sorgenti e pozzi con le disposizioni restrittive del PTP, fascia di tutela assoluta risorse idriche fascia m.10 e fascia di rispetto risorse idriche: fascia di profondità m. 200 (anche se non cartografate).
 - 7- Aree percorse dal fuoco
 - 8- Aree di conoide PGRA-DAM
- ✓ di 2° grado (E2).
- 9- Immobili e aree di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto Legislativo 42 del 2004
 - 10- Aree a medio rischio, R2, A2 del Piano stralcio PSAI autorità di Bacino
 - 11- Aree a vincolo idrogeologico;
 - 12- Aree ricadenti zone di conservazione integrale (CI) e integrale protetta (CIP) del PTP
 - 13- Aree (in parte) zona B del piano Parco
 - 14- Aree (in parte) zona C del piano Parco
- ✓ di 3° grado (E3). Aree particolarmente produttive, oliveti e vigneti, ecc. con le prescrizioni del comma 4 del presente articolo 11.
- ✓ di 4° grado (E4). Aree agricole ordinarie della carta dell'uso agricolo ricadenti in: zone CIP o RUA del PTP (escluse aree del Parco).
- ✓ di 5° grado (E5). Aree a verde privato di rispetto.

ARTICOLO 12 Torrenti e corsi d'acqua classificati

Fasce di torrenti, corsi d'acqua e canali, così come riportati al punto 2 articolo 9 PTP, sottoposti a salvaguardia E1 (inedificabile) e E2 (edificabile con limitazioni). I torrenti e i corsi d'acqua sono individuati con la fascia di 150 metri dalla sponda:

- a. Per i torrenti, corsi d'acqua e canali la fascia del tipo E1 è di 80 m., mentre la fascia E2 è rispettivamente di m. 70 m. 50.

ARTICOLO 13 Indirizzi per la valorizzazione

La valorizzazione delle aree del tipo E1, E2, è ottenuta attraverso il rafforzamento della naturalità. Sono consentiti i seguenti interventi oltre quelli della componente programmatica:

- opere di difesa idrogeologica ed idraulica, interventi di forestazione sostenibile, strade poderali e interpoderali, piste, piste frangi fuoco e di servizio forestale.
- attività culturali.
- attività escursionistiche e del tempo libero.

Gli esemplari arborei non potranno essere danneggiati e/o abbattuti. Gli interventi di potatura o abbattimento sono sottoposti ad autorizzazione del Comune.

In tutte le aree SIC (ZSC come da parere VINCA del 20-12-22) è prescritto:

- Vanno assoggettate a procedura di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle norme nazionali e assoggettate a procedura di valutazione di Incidenza, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, tutte le opere che possono avere incidenze significative sulla ZSC IT8020007 “Camposauro” e sulla ZSC IT8020008 “Massiccio del Taburno”;
- Va rispettato la seguente misura di mitigazione: Nel Sito di antica formazione del Capoluogo e nucleo di Cacciano gli interventi di ristrutturazione dovranno garantire la conservazione dei rifugi utilizzati (tra l'altro) dai chiroterri e dagli uccelli. I materiali utilizzati nelle opere edilizie non dovranno contenere sostanze dannose (pesticidi organo clorurati, DDT, dieldrina, lindano, clordano) per gli invertebrati, l'avifauna e il chiroterro fauna. In nessun caso potranno essere utilizzate reti per l chiusura di fori ed anfratti;
- Vanno rispettate le disposizioni di mitigazione secondo lo SCHEMA DELLE MISURE DI MITIGAZIONE inserito nello Studio di Incidenza e nella relazione integrativa.

01	Recinzioni in legno di dimensione e disegno tale da non impedire il passaggio e la libera circolazione delle specie prima definite
02	Qualsiasi lavoro a farsi dovrà essere realizzato in periodi non corrispondenti a quelli di riproduzione e di nidificazione della fauna
03	Le eventuali nuove piantumazioni dovranno essere caratterizzate dall'utilizzo di specie autoctone, coerenti con la fauna fitoclimatica in questione. Evitare di mettere a dimora negli habitat forestali specie alloctone ad esempio, robinia, ailanto, quercia rossa, ecc
04	Nelle zone SIC particolarmente frequentate da visitatori, evitare l'eccessivo calpestio perchè può causare danni alla rinnovazione di faggio questo rischio lo si corre nel caso di popolazioni isolate
05	Nelle zone interessate da fenomeni di erosione occorre ridurre al minimo le azioni che li possano innescare ad esempio, apertura di nuove strade e, nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo, è necessario regolare opportunamente il traffico pedonale e di animali al pascolo mediante la realizzazione di chiudende.
06	Si suggerisce di gestire attentamente le presenze turistiche nei periodi precedenti alla cova, che coincidono con la formazione dei territori di cova degli uccelli, soprattutto di quelli più a rischio.
07	Evitare le modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono dovuti a processi di urbanizzazione costruzione di strade, edifici, ponti, ad interventi di artificializzazione dell'alveo rettificazione, arginatura, ecc, a sbarramenti dei corsi d'acqua processi d'erosione fluviale, alle captazioni idriche abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi d'acqua, all'estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle portate - piene catastrofiche.
08	Per i lavori a farsi, soprattutto in zona agricola, far ricorso, dove è possibile, ad opere di ingegneria naturalistica

13.1. Progetti a carattere ambientale

Il Comune s'impegna per le aree della tutela con priorità per le aree E1, E2 a predisporre progetti di valorizzazione a carattere ambientale (in conformità alle raccomandazioni dell'Autorità di Bacino) secondo le seguenti direttive:

- *Interventi di protezione e valorizzazione, recupero ambientale delle sorgenti;*
- *Rinaturalizzazione, riqualificazione vegetazione ripariale;*
- *Controllo degli scarichi civili e industriali, adeguamento degli impianti di depurazione;*
- *Interventi per i siti particolarmente critici e/o degradati;*
- *Gestione delle acque articolo 20*
- *Gestione forestale sostenibile articolo 20.*

13.2. Prescrizioni zone B, C, D, F:

Per le aree ricadenti nelle zone elementari C i soggetti attuatori devono impegnarsi alla realizzazione dei seguenti interventi:

- *Area alberata nei lotti pari a 10% della superficie scoperta del lotto (articolo 20.7 norme PUC, secondo paragrafo).*

13.3. Aree percorse da incendi

Per tali aree il Comune è tenuto ad aggiornare annualmente l'elenco delle aree percorse dai fuochi. Per queste aree si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 comma 1 L 353/2000.

13.4. Tutela delle zone boschive

Le aree boschive sono identificate nel PUC con la zona E1. Si fa riferimento al punto 1 articolo 9 delle norme del PTP.

13.5. Oliveti e Vigneti

L'obiettivo strategico è la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio. Sono identificate con l'area E3 della parte programmatica. Alle aree si applicano le disposizioni dei progetti di valorizzazione.

13.6. Aree di crinale

L'obiettivo strategico è la mitigazione dell'impatto. In queste aree secondo il PTCP i manufatti edilizi:

- non possono avere altezza superiore a m. 7,5 ed è vietata la tipologia edilizia a schiera.
- devono rispettare i caratteri della tradizione locale.
- non devono alterare la percezione visiva attraverso sbancamenti del terreno.

13.7. Aree a vincolo idrogeologico

Gli interventi sono sottoposti a parere della Comunità del Taburno. Si applicano le disposizioni delle aree E2.

ARTICOLO 14 Aree RUA e CIP del PTP e zone E4 (esterne al Piano Parco)

Le zone agricole caratterizzate da produzione tradizionale sotto l'aspetto del pregio agricolo ricadenti nella zona RUA e/o CIP del PTP sono individuate come ambito di tutela E4.

ARTICOLO 15 REL

Il nuovo approccio alla tutela si basa sulla priorità di conservazione della biodiversità, attraverso il rafforzamento di processi che garantiscano la sopravvivenza degli ecosistemi. L'obiettivo delle politiche ambientali si sposta dalla tutela delle specie a quella degli habitat, dalla tutela dei singoli siti alla tutela degli ecosistemi. Il concetto di rete ecologica indica la strategia basata sul collegamento di aree con rilevante interesse ambientale paesistico in una rete continua. Essa dovrà connettere le aree di pregio con le direttrici lineari paesistiche, con funzioni di collegamento del corridoio ecologico.

ARTICOLO 16 Rete della mobilità dolce e lenta.

La realizzazione della mobilità dolce e lenta è partecipe della rete ecologica anche in attuazione della legge regionale (valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore). Si esprime attenzione alla viabilità minore e alla sentieristica attraverso l'individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico, il recupero dei sentieri, delle mulattiere e dei tratturi valorizzando le infrastrutture collegate. Il PUC ha tra i suoi obiettivi la salvaguardia e la tutela dei tratturi con riferimento agli articoli 11 del PTP. In tal senso promuove la sentieristica e la viabilità minore di interesse ambientale e storico.

ARTICOLO 17 Green Way

La sistemazione dei green way deve garantire la sicurezza, l'accessibilità, la circolazione dolce, la multiutenza (pedoni, ciclisti, escursionisti a cavallo ecc.) e l'integrazione con la natura.

Capo 5 Il Beni architettonici storico - archeologici

ARTICOLO 18 Beni archeologici

Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 delle norme del PTP è allegato al PUC la relazione archeologica e la Carta delle Emergenze Archeologiche e Monumentali.

In relazione al parere della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio del 07-12-21, gli interventi relativi ad aree e immobili compresi nella Carta delle Emergenze Archeologiche e Monumentali allegata al PUC, d'iniziativa pubblica e privata che comportano scavo e/o movimento di terra, o la realizzazione di strutture anche precarie sono sottoposte a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio, che potrà richiedere in sede istruttoria scavi archeologici preventivi o assistenza archeologica in corso d'opera.

In relazione al parere della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio del 07-12-21, gli interventi relativi a viali alberati esistenti ricadenti nel Capoluogo di Cautano, frazioni e nuclei rurali, d'iniziativa pubblica e privata che comportano espianto degli alberi esistenti, sono sottoposte a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio.

ARTICOLO 19 Beni storici architettonici

Il PUC riconosce a tali beni il ruolo di caratterizzazione territoriale dell'identità collettiva. Il Comune s'impegna a garantirne l'integrità nello stato e nel luogo in cui si trovano, a tutelare e valorizzare i beni d'interesse storico-archeologico, delle presenze archeologiche accertate e vincolate, le preesistenze non ancora assoggettate a provvedimenti di tutela. Nell'ambito dei progetti di valorizzazione dei beni ricadenti nei tessuti urbani ed extraurbani va incentivato il recupero, il loro riuso e il rafforzamento dell'efficienza.

In materia di efficienza energetica è ammessa per gli immobili vincolati ricadenti nelle zone A, B, C la realizzazione di quanto previsto al punto B 8 del DPR 31 del 2017 (installazione di pannelli solari, termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

Nell'ambito della tutela va rappresentata la parte della fascia di rispetto di 300 metri (articolo 21 norme del PTP **e articolo 13 PTP per le conseguenti limitazioni**) relativa alla Chiesa di Sant'Antonio ricadente nel comune di Vitulano. Tale fascia di rispetto è inedificabile.

Sito di antica formazione del Capoluogo e nucleo di Cacciano

La ZTO A, inclusa nel centro storico di cui all'articolo 5 del PTP è suddivisa in 3 zone elementari: A1, A2, A3 (articolo 28) di cui al DM 1444/68 e sono delimitati dal Comune in ottemperanza all'articolo 5 comma 2 delle norme del PTP.

Zona A1. Capoluogo d'interesse storico, architettonico e archeologico. Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici speciali e gli spazi liberi. L'impianto assume valore d'interesse intrinseco della testimonianza e della memoria. Per il carattere intrinseco ricade nella zona RUA del PTP.

Zona A. Fornillo della frazione di Cacciano. Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici vincolati (Palazzo Carrelli Procaccini e la Chiesa di San Giovanni) e gli spazi liberi. Per il carattere intrinseco l'impianto ricade nella zona RUA del PTP.

Zona A3. Trecine, frazione di Cacciano. Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici speciali (casa Ricciarelli) e gli spazi liberi. Per il carattere intrinseco l'impianto ricade nella zona RUA del PTP.

Quello del capoluogo rappresenta il sito antico dell'agglomerato. Il nucleo di Cacciano è il nucleo rurale che si è maggiormente sviluppato in età recente, pur conservando l'antico impianto.

Costituiscono nel paesaggio luoghi di riferimento, testimonianza della cultura locale determinandone il valore e l'esclusività, cui dedicare attenzione per la valorizzazione. Comprendono un insieme caratterizzato dalla sequenza di edifici storici, recenti e relative pertinenze ed aree circostanti, spazi aperti e giardini che, per quanto modificati, conservano parti significative dell'impianto di differenziato interesse.

Sono elementi di invarianza dei nuclei:

- le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);

- le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dagli allineamenti planimetrici e opere di connessione.

Capo 6° Contrasto al rischio - Parere 10003/2020 del 27-05-2020 Autorità di Bacino

ARTICOLO 20 Aree a rischio

Gli elaborati del PUC riportano i perimetri delle aree oggetto delle limitazioni del PSAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e PSGA-DAM dell'Autorità di Bacino. La caratterizzazione delle aree del PSAI è la base per le perimetrazioni zone E1, E2.

Alle aree A3, R3, A4, R4 ricadenti nelle zone elementari del tipo A2, A3, B2.6 e B2.14 (ultimo comma articolo 27), B3, C1.4 (ultimo comma articolo 27), D1.3 (ultimo comma articolo 27), E1 valgono le disposizioni dell'articolo 20 e 20.1 delle presenti norme.

In conformità alla nota del 2021 del Genio Civile di Benevento, le predette zone A2, A3, B2.6 e B2.14 B3, C1.4, D1.3, E1 così come altresì riportato successivamente nella disciplina delle rispettive e differenti zone sono inedificabili.

In conformità alla nota del 2021 del Genio Civile di Benevento, per tutti gli interventi ammessi sugli immobili esistenti (ad esclusione degli interventi di MO, MS) ricadenti nelle predette zone elementari A2, A3, B2.6 e B2.14 B3, C1.4, D1.3, E1 è prescritto, così come altresì riportato successivamente, la realizzazione d'interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale e valutazione di eventuali interventi di riduzione della pericolosità.

20.1. Zone E1, prescrizioni PSAI: R4 (Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato), Rpa (aree a rischio potenziale alto) e A4 (aree di alta attenzione). R3 (Aree a Rischio Idrogeologico Elevato), A3 (aree medio - alta attenzione).

Alle aree:

15- **R4** si applicano le disposizioni dell'articolo 3 PSAI.

16- **A4** si applicano le disposizioni dell'articolo 4 PSAI.

17- **Rpa** si applicano le disposizioni dell'articolo 5 PSAI.

18- **R3** si applicano le disposizioni dell'articolo 6 PSAI.

19- **A3** si applicano le disposizioni dell'articolo 7 PSAI.

Nelle zone E1 ricadenti in aree R4, R3, Rpa A3 A4 (aree non urbanizzate) è vietata qualunque trasformazione dello stato

dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di:

- a. interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b. interventi di MO, MS, RC, RE, lettere a), b), c) e d) DPR 380/2001 (edifici pubblici e privati) purché detti interventi non comportino aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio;
- c. interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica incolumità e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume utili, senza aumento del carico urbanistico o incremento di unità immobiliari e senza cambiamenti di destinazione d'uso che non siano riconducibili ad un adeguamento degli standard per la stessa unità abitativa;
- d. interventi di riparazione, di adeguamento antisismico e ricostruzione in sito di edifici danneggiati da eventi sismici, qualora gli eventi stessi non abbiano innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto idrogeologico;
- e. realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non de localizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e la sua realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
- f. interventi atti all'allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell'area in frana;
- g. opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
- h. taglio e/o eliminazione delle essenze arboree e arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, aggravino le condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.

Raffronto con Zonizzazione urbanistica del PUC

Il raffronto è rappresentato nelle due componenti. In quella strutturale attraverso il quadro conoscitivo con le zone del PRG. Gli elaborati di riferimento sono:

TAV 4.8 Le aree del sistema antropico: scala 1:5.000
Il sistema insediativo esistente aree consolidate (A, B, C, D del PRG)

TAV 4.9 Le aree del sistema antropico: La fascia periurbana scala 1:5.000

Il raffronto evidenzia come alcune aree del Capoluogo e di Cacciano, relative alle zone urbanizzate del PRG, si sovrappongono a zone del tipo R3, R4 del PSAI. Nel PUC il raffronto riguarda le ZTO. Gli elaborati sono:

TAV 6.1 Zonizzazione Capoluogo e Cacciano scala 1:2.000
Sovrapposizione con aree pericolosità e/o rischio frane del PSAI.

TAV 6.2 Zonizzazione territorio comunale: scala 1:5.000
Sovrapposizione con aree pericolosità e/o rischio frane del PSAI.

Le disposizioni del PUC sono:

- 1- **Zona B di ristrutturazione del tipo B con sovrapposizione aree R3, A3, R4, A4, Rpa del PSAI con le seguenti prescrizioni:**
 - Rispetto disposizioni Piano di emergenza e Piano della Protezione Civile.
 - Rispetto disposizioni del PSAI;
 - Inedificabilità per nuovi manufatti edilizi;
 - Ampliamenti, adeguamenti e sopraelevazioni edifici esistenti 20% della SUL esistente.
- 2- **Zona E1 inedificabile del tipo E con sovrapposizione aree R3, A3, R4, A4, Rpa del PSAI (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Rischio frana).**

20.2 Studio di Compatibilità Idrogeologica.

È ammessa la possibilità da parte dei privati di beni ricadenti nelle predette aree (A4, R4, A3, R3, Rpa) proporre al Comune interventi oltre quelli ammessi. Alla proposta va allegato studio di compatibilità idrogeologica (SCI) di cui all'articolo 17 delle norme del PSAI. L'intervento può essere assentito dopo il parere positivo dell'autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

20.3. Zone E2, prescrizioni PSAI: R2 (Aree a Rischio Idrogeologico medio) A2 (Aree a Rischio Idrogeologico moderato). Alle aree:

20- **R2** si applicano le disposizioni dell'articolo 8 PSAI.

21- **A2** si applicano le disposizioni dell'articolo 9 PSAI.

Gli interventi sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità.

20.4 PGRA-DAM (Piano Gestione rischio alluvione – Distretto appennino meridionale)

Come riportato nel parere 10003/2020 27-05-2020 dell'Autorità Di Bacino non ricadono aree a rischio di alluvione mentre nel Piano **PGRA-DAM** dell'a stessa Autorità Distrettuale ricadono piccole aree di conoide. Le aree sono cartografate e ricadono nelle aree **inedificabili** del PUC.

Raffronto con Zonizzazione urbanistica

È effettuato il raffronto con le zone elementari del tipo ZTO A, B, C, D, F, E con le aree conoide del PGRA-DAM attraverso gli elaborati dello studio geologico. Gli elaborati sono: G.1 e G.1°.

Le aree di conoide sono incluse gli elaborati G.1 e G.1a dello studio geologico (allegato al PUC) e sono inedificabili. Ciò nel rispetto delle disposizioni del PGRA – DAM, di cui ai punti 2.5 e 2.6 principio del contrasto al consumo dei suoli e fenomeni erosivi di frana e salvaguardia fenomeni allargamento aree di rischio alluvione.

Nel predetto studio geologico e precisamente nella tavola della stabilità sono state perimetrare aree a rischio alluvionale interessate da opere di risanamento. Al completamento di tali opere, previa autorizzazione dell'Autorità di Bacino, le aree assumeranno la destinazione di zona agricola ordinaria E4.

Il raffronto tra zonizzazione urbanistica del PUC ed aree di pericolosità si completa con le aree del Piano di emergenza, Piani di gestione e protezione civile dove sono incluse le aree soggette ad allargamento della viabilità comunale.

20.5. Difesa delle falde acquifere Decreto Legislativo 152/06

Le aree di protezione idrologica sorgenti e pozzi (tutela assoluta E1 e E2 area di rispetto m. 200) è vietato:

- *lo scarico libero sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi e solidi di qualsiasi genere e provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame, dei liquami zootecnici e delle sostanze ad uso agrario nei limiti delle disposizioni statali e regionali;*
- *la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi non autorizzati;*
- *la realizzazione e l'esercizio di discariche per lo smaltimento di rifiuti, con l'esclusione di quelle controllate per lo smaltimento degli inerti e dei rifiuti solidi urbani purché impermeabilizzate con materiali artificiali;*
- *l'interramento o deviazione delle vene di afflusso e la modifica della vegetazione. Tutela di pozzi, sorgenti e impianti di presa d'acqua a uso potabile. La tutela è assicurata con due zone:*
- *la zona di tutela assoluta, fascia m. 10, deve essere recintata con canalizzazioni per le acque meteoriche (aree classificate E1);*
- *la zona di rispetto, fascia di profondità m. 200 (aree classificate E2).*

Sono consentiti gli interventi per la difesa del suolo, la manutenzione e il potenziamento del manto forestale e la sistemazione idrogeologica. È vietato l'apertura di strade, scavi, estrazione di materiali. Per le costruzioni esistenti, è consentita la manutenzione ordinaria o straordinaria. L'eventuale adeguamento dimensionale a scopo igienico sanitario non deve comportare nuova superficie coperta.

20.6 Piano di Gestione delle acque

In relazione alla dotazione strutturale il raffronto si completa con la rappresentazione della dotazione infrastrutturale: Reti idriche, Punti di approvvigionamento, Rete Fognaria, Recapiti finali, impianti di depurazione.

TAV 6.3 Dotazione Infrastrutturale:

scala 1:5.000

Rete idrica, Rete fognaria, impianti di depurazione

- 1- Negli insediamenti a carattere residenziale o produttivo del PUC sottoposte a PUA è prescritto il rispetto delle seguenti disposizioni:
 - Inclusione di sistemi di risparmio della risorsa idrica.
 - Realizzazione di reti fognarie separate.
 - Realizzazione di sistema di trattamento delle acque di prima pioggia nella piattaforma stradale e nelle aree pavimentate, destinate al transito e/o alla sosta di automezzi.
 - Realizzazione nelle aree residenziali e commerciali di rilevanti dimensioni di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate.
- 2- Ogni 24 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del PUC, il Comune o il gestore è obbligato al monitoraggio dell'efficienza e funzionalità dei sistemi di approvvigionamento idrico e collettamento delle acque reflue.

20.7 Documento d'indirizzi e orientamento pianificazione e programmazione della tutela ambientale.

Nelle zone elementari E (E1, E2, E3, E4) è promossa la redazione d'iniziativa pubblica di progetti di valorizzazione delle risorse naturali secondo i punti seguenti e quelli del precedente articolo 14.1:

- a) *Salvaguardia dei valori naturalistici del territorio e dei suoli di elevata capacità d'uso agro-silvo-pastorale;*
- b) *Gestione forestale sostenibile, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurare la multifunzionalità dei boschi, conservazione e manutenzione dei boschi esistenti, rimboschimento con*

vegetazione autoctona, rafforzamento delle funzioni di equilibrio dei processi idrogeologici e di difesa del suolo;

- c) *Pratiche agricole compatibili con il rischio idrogeologico e la selvicoltura naturalistica;*
- d) *Sistemazioni agrarie improntate alla conservazione del paesaggio e tutela idrogeologica;*
- e) *Conservazione dei beni ambientali e il mantenimento degli habitat fluviali;*
- f) *Divieto eradicazione della vegetazione ripariale autoctona esistente;*
- g) *Valorizzazione fascia ripariale dei corsi d'acqua per una larghezza di 10 m;*
- h) *Garantire la permeabilità delle aree pavimentate pedonali, delle aree a traffico veicolare e delle aree pertinenziali con pavimentazioni drenanti.*

Per tutti gli interventi edilizi nelle zone del tipo ZTO B, C, D, F di cui al DM 1444/68 è prescritto:

- a) *Sistemazioni esterne pavimentate non maggiori del 30% delle superfici scoperte del lotto;*
- b) *Rafforzamento permeabilità dei suoli e capacità di drenaggio pari al **70%** superfici scoperte del lotto;*
- c) *Utilizzo per le aree a traffico veicolare di pavimentazioni permeabili con relativo drenaggio delle acque;*
- d) **Copertura vegetazionale con alberi adulti pari al 10% delle aree scoperte residenziali, produttive e commerciali;**

Capo 7 Strade

ARTICOLO 21 Fasce di rispetto dalle strade

21.1. Distanze

Per le distanze dalla strada (fascia di rispetto stradale), si fa riferimento alla definizione di centro abitato di cui al Testo Unico del Codice della strada (D.lgs. 285/92). La delimitazione è stata approvata con Delibera G.C. n. 609 del 29-12-94.

Fuori dal centro abitato non interessate da destinazioni urbanistiche del PUC si applicano le norme Testo Unico del Codice della Strada. All'interno del centro abitato e/o comunque interessate da destinazioni urbanistiche valgono le norme del PUC. Sono sottoposte alle norme del TU le recinzioni e le siepi lungo le strade.

Confine stradale e Classificazione delle strade

Il confine stradale è definito come limite alla proprietà stradale, ovvero, dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. Il confine stradale è il punto di riferimento per la misurazione della distanza.

Per la classificazione e declassificazione delle strade di cui all'articolo 2 del TU e Regolamento (DPR 495/92) si fa riferimento a quella approvata dal Comune di Cautano con Delibera della GC n. 409 del 21/09/96.

21.1. Edificazione fuori dai centri abitati

Le distanze da rispettare nelle ricostruzioni fronteggianti le strade, ampliamenti non possono essere inferiori a:

- a) 60 m per strade di tipo A (attualmente non presenti);
- b) 40 m per strade di tipo B (attualmente non presenti);
- c) **30 m per strade di tipo C;**
- d) **20 m per strade di tipo F (ad eccezione strade vicinali definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52, del Codice);**

e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

21.2 Edificazione fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PUC: edifici, muri, recinzioni, ecc.

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PUC, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

c) 10 m per le strade di tipo C e strade tipo F.

21.3 Interventi ammessi nelle fasce per i casi 21.1 e 21.2:

- Interventi edilizi di MO, MS, RC;
- Ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali del tipo RE leggera, a condizione che la ricostruzione avvenga in sito (per le strade tipo C, previo parere favorevole dell'Ente che ha competenze sulla strada);
- Cambi di destinazioni compatibili con la zona elementare del PUC contigua.
- Gli ampliamenti (20% della SUL esistente) e/o sopraelevazioni e i cambi di destinazione d'uso per le seguenti funzioni A, B10, C3, D1.1, D2.2, D2.5, D2.7, D2.8, D2.10 di cui al precedente articolo 7, a condizione che l'ampliamento sia realizzato nella parte posteriore dell'arteria da salvaguardare, che l'altezza dell'ampliamento non sia maggiore di quella dell'edificio principale e fermo restando il rispetto delle distanze dal confine dei lotti contigui non inferiore a m.5.
- Canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali o fossi e in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
- Costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, messa a dimora di alberi, (non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e in ogni caso non inferiore a m.3) lateralmente alle strade:
 - a) 5 m per le strade di tipo A, B;
 - b) 3 m per le strade di tipo C, F.
- Impiantare lateralmente alle strade siepi vive a distanza non inferiore a m.1, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 m. sul terreno. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a 1 m. costituite da siepi ecc.
- Impiantare siepi vive o piantagioni, recinzioni di altezza superiore a 1 m sul terreno, la distanza, non può essere inferiore a 3 m.

Le prescrizioni non si applicano alle opere e colture preesistenti.

21.4. Edificazione nei centri abitati: edifici, muri, recinzioni, ecc.

Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo D.

Per le altre strade non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Per gli interventi di RE (ristrutturazione edilizia) è altresì ammesso l'allineamento (come disciplinato dal precedente articolo 6) con gli edifici laterali e il rispetto della distanza preesistente, come previsto dall'articolo 2-bis, comma 1-ter del DPR 380 del 2001 e a condizione che la ricostruzione sia a parità di sagoma e altezza. È ammessa la costruzione o ricostruzione di muri di cinta a confine stradale.

21.5. Precisazioni per le fasce (fuori il centro abitato)

La fascia di rispetto è definita come striscia di terreno, esterna al confine stradale (o infrastruttura, o impianto), sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. Le aree della fascia di rispetto sono idonee per concorrere alla realizzazione e/o alla sistemazione di strade del tipo boulevard con green way e piste ciclopedonali.

Le fasce di rispetto sono così elencate:

- 1- Fascia di rispetto stradale.
- 2- Fascia di rispetto cimiteriale, elettrodotti, metanodotti, depuratori.
- 3- Fascia di rispetto per protezione di edifici a destinazione diversa.

Le fasce di rispetto sono così disciplinate:

- Per le fasce di rispetto stradale e infrastrutturali, cartografate e non cartografate, valgono le disposizioni del presente articolo 21 (strade dentro e fuori centro abitato) e quelle relative al successivo articolo 22 (cimitero, elettrodotti, metanodotti, depuratori, siti inquinanti, protezione di edifici diversa).
- Le aree delle fasce a protezione delle strade e infrastrutture, possono essere destinate all'invaso stradale, a percorsi ciclabili, a spazi organizzati per il parcheggio, marciapiedi, a piantumazione, a sistemazione a verde, a spazi per attività collettive prive di volumetrie, parcheggi, conservazione dello stato della natura e delle coltivazioni agricole.
- Sono ammessi gli interventi di cui al precedente comma 21.3.
- È consentito (al di fuori del centro abitato) l'uso agricolo, la localizzazione d'impianti di distribuzione carburante, con distanza fra di loro non inferiore a Km. 2.00 (distanza misurata in linea d'aria). In caso di delocalizzazione delle predette stazioni, i manufatti esistenti a servizio (depositi, punti di ristoro, vendita, lavaggio, ecc.) degli impianti devono essere demoliti. Le fasce di rispetto soggette a limitazioni non costituiscono zona elementare. Le fasce di rispetto ad infrastrutture stradali vanno dedotte dalla classificazione delle tratte.

Capo 8 Tutela delle infrastrutture

ARTICOLO 22

22.1. Cimitero

Le aree ricadenti nella fascia di rispetto sono inedificabili. L'eventuale ampliamento dell'attrezzatura cimiteriale su aree adiacenti, sempre possibile, comporta traslazione della fascia di rispetto garantendo il limite minimo di 100 m.

Le aree libere possono essere destinate a coltivazioni agricole, al verde privato volto a conformare superfici permeabili, alla configurazione di percorsi pedonali o ciclabili, a spazi per attività collettive senza edificazione, parcheggi privati o pubblici, impianti di distribuzione di carburante.

Per gli edifici esistenti ai sensi dell'articolo 338 del TU RD 27/7/1934, n. 1265 sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i

cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli di MO, MS, RC, RE (leggera) fermo restando il rispetto delle distanze dal confine dei lotti contigui non inferiore a m.5.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. È ammessa la riduzione della fascia di rispetto secondo l'articolo 338 del TU RD 27/7/1934, n. 1265.

22.2. Elettrodotti

Le aree ricadenti nella fascia di rispetto, elettrodotti, cabine e sottostazioni sono inedificabili. Valgono le seguenti prescrizioni:

-linee elettriche a 132 KV: 10 metri

-linee elettriche a 220 KV: 18 metri

-linee elettriche a 380 KV: 28 metri

Per le linee elettriche aeree a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV ed inferiore a 380 KV, le distanze comportanti il divieto vengono calcolate mediante proporzione diretta. La fascia di rispetto, nel caso si sovrappone alla zonizzazione urbanistica fa perdere efficacia alle zone elementari del Decreto in essa ricadenti. La fascia di rispetto relativa agli elettrodotti di progetto, ha efficacia temporale per 5 anni se l'impianto non viene realizzato. Con lo spirare del termine le aree ricadenti nella predetta fascia assumeranno la destinazione della zona elementare originaria. La fascia di rispetto relativa agli elettrodotti esistenti, ha efficacia temporale fino alla dismissione dell'impianto. Con la dismissione dell'impianto, le aree ricadenti nella predetta fascia assumono la destinazione della zona elementare originaria.

La fascia di rispetto s'intende automaticamente adeguata rispetto alle norme vigenti e alle eventuali modifiche alle predette norme vigenti. Nel caso di adeguamento alle norme vigenti o alle eventuali modifiche alle predette norme la modifica non costituisce variante.

22.3. Metanodotti e gasdotti.

Nelle fasce di rispetto da metanodotti e gasdotti (Decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984) i fabbricati devono essere edificati a distanze dai metanodotti/gasdotti pari o superiori a quelle indicate dalla legge in relazione alle pressioni massime di esercizio, alle categorie di posa delle tubazioni relazionate alla natura dei terreni e ai tipi di manufatti di protezione delle tubazioni, ai diametri delle tubazioni.

22.5. Depuratori.

Il Comune, è dotato di due depuratori di cui il principale in località Mulino dell'Esche e il secondo di modeste dimensioni di tipo modulare è stato realizzato alla contrada Sala.

L'ubicazione dei nuovi impianti deve rispondere ai seguenti requisiti: a) necessità d'isolamento dell'impianto o di una fascia di rispetto o di protezione. b) evitare inconvenienti di tipo ecologico, urbanistico o igienico-sanitario. c) compatibilità con i venti dominanti.

Per entrambi gli impianti esistenti e per i nuovi sono previste fasce di rispetto definiti in base alla Delibera del Comitato dei Ministri per l'inquinamento del 4.02.1977. All'interno delle fasce di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni. La fascia

di rispetto è stabilita in 100 m. dal centro dell'impianto. Invece, la fascia di rispetto per i nuovi depuratori localizzati in siti urbani è stabilita in 20 m. dal centro dell'impianto, accompagnati da interventi: barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, ricovero degli impianti in spazi chiusi.

La fascia di rispetto degli impianti di depurazione esistenti, ha efficacia temporale fino alla dismissione dell'impianto. Con la dismissione dell'impianto, le aree ricadenti nella predetta perimetrazione assumono le destinazioni delle zone elementari originarie.

22.6. Protezione tra edifici a destinazione diversa

I manufatti edilizi residenziali o produttivi di progetto delle aree di trasformazione e/o modificazione delle zone D, esistenti o di progetto o zone speciali, dove non vi è interposizione di strade pubbliche (con esclusione della viabilità a servizio di singoli edifici o insediamenti), dovranno essere realizzati a una distanza minima tra loro di m.20. I manufatti edilizi residenziali di progetto ricadenti nelle aree di trasformazione e/o modificazione urbanistica delle zone D, esistenti o di progetto, dove vi è interposizione di strade pubbliche, dovranno essere realizzati a una distanza minima di m.10, misurata dalla strada. La distanza non è disegnata come fascia nelle tavole della zonizzazione urbanistica in quanto rappresenta una disposizione normativa. Alla distanza fissata è ammessa deroga attraverso gli API.

Capo 9 Qualità delle urbanizzazioni

ARTICOLO 23 Infrastrutture diffuse e viabilità

Sono ammessi gli interventi di adduzione o distribuzione di acqua, convogliamento fognario, distribuzione energetica e telefonica, protezione idrogeologica. Le caratteristiche tecniche dei nuovi interventi stradali fuori dal centro abitato devono rispettare le seguenti prescrizioni: sezione, costituita da due corsie da 2,75 m. ciascuna, con banchine laterali da 1,25 m. e cunette, per un ingombro totale di 10 m. circa, con piazzole di sosta almeno ogni 400 m.

Le opere infrastrutturali per la viabilità di interesse locale si articolano in interventi confermativi della viabilità esistente, volti al suo mantenimento e potenziamento e nuovi interventi.

La disciplina del PUC per le infrastrutture esistenti ha carattere confermativo. Sono attuabili su dette infrastrutture, gli interventi di ampliamento, manutenzione, consolidamento con integrazione con parcheggio pubblico, o verde pubblico.

La rete della viabilità centro abitato è allestita attraverso marciapiedi, quinte arboree, compatibilmente alle condizioni delle aree attraversate. La eventuale fascia di rispetto TU della Strada è riferimento per l'allestimento.

Nei nuovi interventi, la disciplina delle aree per la viabilità fa riferimento alla fascia. I limiti delle fasce, se non riportati in cartografia, vanno dedotti dalla classificazione così come definita con Delibera GC 409 del 21/09/96. Il tracciato rappresentato in cartografia di Piano assume ruolo indicativo. I tracciati possono essere modificati attraverso progetti pubblici.

Capo 10° Le aree della trasformazione e gli spazi pubblici

ARTICOLO 24 Aree per spazi pubblici e aree della trasformazione

24.1. Gli spazi pubblici esistenti e di progetto (Decreto 1444/68) sono volti al miglioramento della qualità del territorio. Sono articolate in: aree confermativo di spazi pubblici esistenti, aree di progetto da acquisire attraverso l'esproprio o eventuali modalità compensative, spazi pubblici eventualmente dedotti dai comparti edificatori e/o da interventi indiretti.

Le aree della fascia di rispetto delle strade sono idonee per la sistemazione di green way e piste ciclopedonali in modo da valorizzare il territorio sotto il profilo della sostenibilità e della mobilità dolce e lenta. Le aree sono del tipo FZ e acquisite secondo le disposizioni vigenti o compensazione. Per le aree si applicano le disposizioni degli articoli 20.6 e 20.7

Convenzione

La convenzione disciplina i rapporti tra i proprietari degli immobili inclusi e il Comune. Essa deve prevedere:

- a) l'individuazione e la cessione gratuita al Comune delle opere di urbanizzazione primaria;
- b) l'individuazione e cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria;
- c) l'assunzione degli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- d) l'obbligo a eseguire le opere previste nell'arco temporale concordato;
- e) la cessione gratuita delle eventuali superfici compensative;
- f) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli oneri derivanti dalla convenzione;

ARTICOLO 25 Adeguamento PUC al Piano Regionale Radon (LR 13 del 2019, contrasto al Radon)

Il PUC, a seguito dell'approvazione del Piano Regionale Radon della LR 13 del 2019, (contrasto al Radon), deve essere adeguato. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della predetta legge, nelle more dell'adeguamento del PUC, le prescrizioni del Piano Regionale, anche per stralcio, prevalgono su quelle difformi e integrano le relative norme tecniche.

Fino all'approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali degli immobili ricadenti nel territorio comunale, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m³), misurato con strumentazione passiva e attiva salvo diverse disposizioni.

CAPO 10°BIS: OBIETTIVI DI QUALITA' DEL PUC E LIVELLI PRESTAZIONALI

25.1 Obiettivi di qualità.

Il PUC stabilisce obiettivi di qualità da perseguire e requisiti per gli ambiti d'intervento. Disciplina le forme di premialità di superficie (aumento di SUL) attribuibili una sola volta (cumulabili con gli eventuali incrementi delle zone elementari), la riduzione degli oneri concessori (le diverse modalità di corresponsione degli stessi) e l'utilizzo dei concorsi di progettazione.

È assunto come riferimento sia la tavola 4.1 del PUC (componente strutturale) e sia la tavola 6.1 della componente programmatica.

La tavola 4.1 del PUC così come prevede l'articolo 23 comma 9. quinquies della LR 16/04 individua:

- Le aree del sito si Antica Formazione;
- Le aree del Centro storico;
- Le aree del Centro abitato;
- Nucleo rurale contiguo al centro abitato con Chiesa rurale inclusa
- Le aree dello spazio rurale aperto (aree agricole AE).

Nella zonizzazione urbanistica del PUC (tavole 6.1, 6.2) le predette aree assumono il seguente carattere:

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (TUC):

Siti o Nuclei di Antica Formazione (SAF)

ZONA A1, A2, A3

Aree Urbane centro abitato (CA).

ZONA A1, A2, A3, B, C, F

AMBITO EXTRAURBANO:

Aree dell'ambito della tutela	ZONE E1, E2, E3.
Aree della fascia peri urbana (Nuclei rurali)	ZONE B.
Aree agricole trasformabili per infrastrutture esistenti	D
Aree agricole (AE).	E4

Gli "obiettivi di qualità" sono finalizzati alla "rigenerazione urbana" con interventi a elevate prestazioni in campo energetico ambientale. Gli obiettivi sono:

- 1- Qualità Urbana.
- 2- Integrazione Edilizia e Natura.
- 3- Mitigazione eventi climatici estremi.
- 4- Efficienza Energetica.

Gli obiettivi fanno riferimento agli articoli delle norme: 6 (categorie d'intervento, articolo 3 del DPR 380/01), 8BIS (categorie d'intervento ambientale) 8TER (categorie d'intervento spazi non edificati).

25.2 Livelli prestazionali per il miglioramento della qualità ambientale e architettonica.

Gli obiettivi sono attuati attraverso l'incentivazione urbanistica ed edilizia, il ricorso all'utilizzo di fonti rinnovabili, la promozione della bioedilizia, l'uso di materiali ecosostenibili e il miglioramento sismico. I livelli prestazionali richiesti sono suddivisi per:

Interventi ambientali (aree private e/o pubbliche, F e FT).

Interventi su spazi aperti (aree private e/o pertinenziali).

Interventi edilizi e/o urbanistici.

25.3 Interventi ambientali

Gli interventi ambientali sono definiti nell'articolo **8BIS: a cui si rimanda:**

Sono obbligatori:

- a) gli interventi RIA, REA, VLA, per le attività all'aperto che comportino una trasformazione permanente del suolo: progetti paesaggistici e parchi.
- b) gli interventi MIA, per le opere sottoposte a valutazione impatto ambientale.
- c) gli interventi REA, nei casi di RC, RE, edifici zone A.

Inoltre, per progetti paesaggistici e parchi con superficie maggiore di mq 20.000, è obbligatorio:

Il rimboschimento e forestazione urbana con infrastrutture verdi in grado di aumentare la resilienza al cambiamento climatico e i suoi effetti.

La dotazione di percorsi connessi alla rete di mobilità sostenibile e alla rete ecologica comunale.

La realizzazione di rete infrastrutturale a banda larga finalizzata a promuovere la rete wireless urbana, fruibile gratuitamente tale di dotare di un sistema di servizi digitali georeferenziati, oltre che assolvere esigenze di connettività in tempo reale.

La dotazione di vasche per la raccolta di acque meteoriche.

25.4 MBE (Miglioramento bioenergetico degli edifici) definito nel precedente articolo 8BIS.1

Sono obbligatori per gli edifici esistenti e nuovi (di progetto) secondo le disposizioni successive (25.4.1, 25.4.2, 25.4.3, 25.4.4) e sono altresì obbligatori negli interventi sullo spazio non edificato (pertinenziale al lotto di esistenti ee edifici di progetto) secondo le disposizioni successive (25.4.5 e 25.4.6).

I requisiti igienico sanitari degli interventi edilizi sono relativi al DM 5 luglio 1975, in corso di aggiornamento ai sensi ai sensi dell'articolo 20, comma I-bis, del DPR 380/2001.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento i progetti edilizi devono essere adeguati alle nuove disposizioni emanato dal Ministero della Salute che definisce i requisiti minimi da garantire nella progettazione, nella realizzazione e gestione degli edifici residenziali finalizzati a tutelare la sicurezza, la sicurezza, la qualità dell'aria indoor e il benessere psico-fisico degli occupanti.

25.4.1 INTERVENTI URBANISTICI O PDCC.

Gli interventi di miglioramento bioenergetico **MBE (8BIS.1 e 25.4)** si applicano **nelle zone C2, CP, D** delle tavole 6.1 e 6.2 del PUC derivanti dalla tavola strutturale 4.1.

25.4.2 INTERVENTI EDILIZI AD ATTUAZIONE DIRETTA IN ZONA B.

Gli interventi di miglioramento bioenergetico **MBE (8BIS.1 e 25.4)** si applicano secondo le seguenti precisazioni:

ZONA B1, B2 e C1 (non ricadenti in aree A3, A4, R3, R4 del PSAI)

Per gli interventi su immobili a prevalenza residenziale:

- Sono ammesse le premialità di cui al successivo articolo **25.8** oltre agli interventi previsti dal PUC per le predette zone compreso i cambiamenti di destinazione d'uso.
- È ammesso la riduzione degli oneri di cui all'articolo **25.10**.

Per gli interventi su immobili esistenti a prevalenza produttiva compatibili con la zona B, C sono ammessi:

- Gli interventi previsti dal PUC senza le premialità di cui al successivo articolo **25.8**, compreso i cambiamenti di destinazione d'uso.
- È ammesso la riduzione degli oneri di cui all'articolo **25.10**.

ZONA B3 e B2, C1 (ricadenti in aree A3, A4, R3, R4 del PSAI)

- Sono ammessi solo gli interventi del PUC.

25.4.3 INTERVENTI EDILIZI AD ATTUAZIONE DIRETTA IN ZONA A.

Gli interventi di miglioramento bioenergetico **MBE (8BIS.1 e 25.4)** si applicano secondo le seguenti precisazioni:

a- ZONA A1, A2, A3 (zone non ricadenti in aree A3, A4, R3, R4 del PSAI)

Per gli immobili a prevalenza residenziale:

- Sono ammessi gli interventi del PUC compreso i cambiamenti di destinazione d'uso senza le premialità dell'articolo **25.8**.
- È ammesso la riduzione degli oneri di cui all'articolo **25.10**.

Per gli interventi su immobili esistenti a prevalenza produttiva compatibili con la zona A sono ammessi:

- Gli interventi previsti dal PUC senza le premialità di cui al successivo articolo **25.8**, compreso i cambiamenti di destinazione d'uso.
- È ammessa la riduzione degli oneri di cui all'articolo **25.10**.

b- ZONA A2, A3 ricadente in aree A3, A4, R3, R4 del PSAI

- Sono ammessi solo gli interventi del PUC senza la delocalizzazione dell'articolo **25.11**.

25.4.4 VERIFICA LIVELLO PRESTAZIONALE DA RAGGIUNGERE

Gli edifici a seguito dei titoli edilizi ricadenti nelle zone A, B, C, D, E, F devono rispettare i requisiti **MBE (8BIS.1 e 25.4)** e sono oggetto di verifica di conformità alle presenti norme del PUC:

- Per gli interventi di RE (senza demolizione o con demolizione) relativi agli immobili esistenti;
- Per gli interventi di SCIA, PdC o PDCC (edifici a realizzarsi).

Le prestazioni sono stabilite dai predetti articoli (**8BIS.1 e 25.4**) e dagli articoli sugli spazi non edificati **8BIS.2, 8.TER, e quelli successivi 25.4.5 e 25.4.6**).

25.4.5. Interventi su spazi (aperti) e non edificati ambito urbano.

Gli interventi relativi alle aree scoperte dei lotti pertinenziali (intervento diretto) urbano e delle aree urbane (intervento indiretto o PDCC) sono finalizzati alla riduzione delle isole di calore e mitigazione eventi climatici estremi. Sono obbligatori in tutti gli interventi di cui all'articolo **25.4.4**, ad eccezione nei casi in cui il lotto (esistente alla data di approvazione del dell'adeguamento del PUC) equivale all'area coperta dell'immobile esistente o da realizzare o non sia maggiore del 15% dell'area coperta dell'immobile esistente).

Gli interventi devono raggiungere i seguenti livelli prestazionali: in ragione della dimensione del lotto:

- Funzionalità, rete idraulica superficiale del lotto e/o area d'intervento.
- Disposizioni paragrafo articolo 20.7 delle presenti norme: contrasto all'uso dell'asfalto, le pavimentazioni non possono superare il 30% della superficie scoperta.
- Permeabilità dei suoli (non inferiore al 70% della superficie scoperta), dotazione di spazi idonei (adeguati alla dimensione del lotto) alla ritenzione e trattamento delle acque superficiali per uso irriguo.
- Rafforzamento del livello di raffrescamento e di habitat naturale, con dotazione di spazi a verde privato ed ecologici non inferiori al 50% della superficie scoperta con piantumazione di alberi autoctoni.
- Miglioramento del livello acustico, contrasto e riduzione del rischio di emissioni di campi elettromagnetici e elettrosmog, attraverso filari di alberi e/o siepi, e/o pannellature antirumore.

Dotazione elementi di mitigazione e contrasto alla formazione di isole di calore, in funzione della superficie del lotto:

- 1- Uguali o maggiori di mq. 3.000, orti, serre bioclimatiche, vasche (o pozzi e/o cisterne) per la raccolta dell'acqua piovana e/o di prima pioggia (di dimensioni proporzionate al lotto, e pari a mc. 5 per ogni mq. 1000 di superficie scoperta dell'area).
- 2- Uguali o maggiori di mq. 4.000 (oltre quelle del punto 1), produzione di energia elettrica con il ricorso di fonti rinnovabili, dotazione di colonnine di ricarica elettrica (per immobili costituiti da più di 4 unità).
- 3- Uguali o maggiori di mq. 5.000, (oltre quelle del punto 1 e 2), serre idroponiche, filari di alberi e/o siepi lungo le recinzioni e/o la viabilità pubblica e/o privata, inclusione del verde nell'impostazione progettuale dell'edificio e/o edifici, produzione di energia elettrica con il ricorso di fonti rinnovabili.

25.4.6. Interventi aree territorio rurale aperto.

Gli interventi sulle “aree pertinenziali scoperte dei fondi agricoli contigui a immobili esistenti” sono finalizzati alla riduzione delle isole di calore e mitigazione eventi climatici estremi. Sono obbligatori in tutti gli interventi delle zone di cui all'articolo 25.4.4.

Gli interventi devono raggiungere i seguenti livelli prestazionali, in ragione della dimensione del lotto:

Contrasto all'uso dell'asfalto. Le pavimentazioni non possono superare il 10% della superficie scoperta.

Permeabilità dei suoli (non inferiore al 80% della superficie scoperta), dotazione di spazi idonei alla ritenzione e trattamento delle acque superficiali per uso irriguo.

Dotazione di spazi a verde privato non inferiori al 60% della superficie scoperta con piantumazione di alberi autoctoni.

Ulteriori di dotazioni di elementi di mitigazione in funzione della superficie del lotto:

4- Uguali o maggiori di mq. 4.000, orti e serre bioclimatiche e vasche (o pozzi e/o cisterne) di raccolta dell'acqua piovana e/o di prima pioggia (di dimensioni proporzionate al lotto, e pari a mc. 5 per ogni mq. 1000 di superficie scoperta dell'area).

5- Uguali o maggiori di mq. 5.000 (oltre quelle del punto 1), produzione di energia elettrica con il ricorso di fonti rinnovabili.

6- Uguali o maggiori di mq. 9.000, (oltre quelle del punto 1 e 2), serre idroponiche.

25.5. Aree o ambiti in cui non si applicano gli incentivi e le premialità.

Con riferimento alle tavole del Piano strutturale sono individuate le aree nelle quali non è possibile applicare le premialità e incentivi degli articoli 25.8, 25.9, 25.10.

In tali aree sono ammessi, esclusivamente, quelli consentiti dalle norme del PUC, da leggi, regolamenti e/o Decreti. Le aree sono suddivise in 2 tipologie:

- aree del comma 6 dell'articolo 4 della LR 13/22;
- aree del PUC.

25.5.1- Aree del comma 6 dell'articolo 4 della LR 13/22:

a) aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani statali e regionali;

b) per edifici realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stato rilasciato idoneo titolo abilitativo in sanatoria;

c) zone omogenee A degli strumenti urbanistici vigenti, ad eccezione degli edifici realizzati, ampliati o ristrutturati, anche parzialmente dopo il 6 agosto 1967;

d) nelle zone omogenee E del PUC, ad eccezione degli ambiti urbanizzati ovvero per edifici con prevalente destinazione residenziale;

e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente;

f) su edifici privi di relativo accatastamento;

g) per edifici di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, oppure oggetto di tutela del PUC o da provvedimenti comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;

- h) per edifici collocati all'interno di aree dichiarate a pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevato, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata;
- i) edifici già beneficiari di incrementi volumetrici in deroga agli strumenti urbanistici;
- j) per edifici che hanno beneficiato, a qualsiasi titolo, di misure di incentivazione urbanistica.

25.5.2- Aree del Piano strutturale del PUC escluse da premialità e incentivi.

Le aree del Piano strutturale dove sono dedotte le aree escluse da premialità e incentivi sono:

- 1- Aree di tutela di 1°, 2° e 3°, 5° (articolo 11), tavole 4.2, 4.3, 4.4 classificate E1, E2, E3, E5
- 2- Zone elementari F di cui al DM 1444/68.
- 3- Immobili esistenti ricadenti in Zona elementari E4 a prevalenza non residenziale.
- 4- Zone elementari A1, A2, A3 (tranne che per la riduzione degli oneri).
- 5- Zone elementari A2, A3 ricadenti in aree A3, A4, R4, R5 PSAI.

25.6 Deroga (articolo 31, comma 2 LR 16/04).

Non sono previste deroghe.

25.7. Classe degli incentivi.

Gli interventi **25.4.1**, **25.4.2**, **25.4.3**, sono realizzati usufruendo dell'incentivazione urbanistica e premialità del successivo articolo **25.8** garantendo il livello prestazionale di cui agli articoli **25.4**, **25.4.5** e **25.4.6**.

25.8. Premialità con incremento della SUL esistente.

L'incentivazione prevede un incremento della SUL residenziale esistente (attribuibili una sola volta) oltre quello eventualmente previsto nelle zone elementari del PUC:

- 25.8.1-** del 20% (venti per cento), per ristrutturazione edilizia (RE) senza demolizione e ricostruzione, accoppiati alla realizzazione degli obiettivi di qualità selezionati e livelli di prestazioni.
- 25.8.2-** del 35% (trentacinque per cento) per ristrutturazione edilizia (RE) con demolizione e ricostruzione accoppiati alla realizzazione degli obiettivi di qualità selezionati e livelli di prestazioni.

Il riferimento per l'intervento di RE è l'articolo 3, lettera d) del DPR 380/2001. I predetti interventi prevedono la dotazione di standard in caso di incremento di carico urbanistico o la loro monetizzazione in caso di comprovata mancanza di spazi adeguati.

25.9. Incentivazione urbanistica attraverso la semplificazione.

L'incentivazione urbanistica prevede la semplificazione urbanistica dei piani attuativi attraverso l'utilizzo del PDCC di cui all'articolo 28 bis del DPR 380/01. A tale incentivazione sono accoppiati le premialità di cui all'articolo 25.8 ed i livelli prestazionali **25.4**, **25.4.5** e **25.4.6**.

25.10. Riduzione degli oneri concessori.

La riduzione degli oneri concessori è pari alle seguenti percentuali:

25.10.1- del 5% (cinque per cento) per interventi edilizi di RE (zone B dove è ammessi) ~~con demolizione e ricostruzione accoppiati ai livelli prestazionali definiti. La riduzione degli oneri concessori è accoppiata alle premialità ammesse.~~

25.10.2- del 10% (dieci per cento) per i nuovi interventi edilizi e/o urbanistici (B, C) accoppiati ai livelli prestazionali definiti. ~~La riduzione degli oneri concessori è accoppiata alle premialità ammesse.~~

25.10.3 - del 100% (cento per cento) per interventi edilizi di RE senza demolizione (e/o cambiamenti di destinazioni d'uso) nelle zone **A** (dove ammessi) accoppiati ai livelli prestazionali definiti.

25.10.4- del 5% (cinque per cento) per interventi edilizi di cambiamento d'uso in zona A, B, C (dove ammessi) accoppiati ai livelli prestazionali definiti. La riduzione degli oneri si somma con quelli dei commi precedenti.

25.10.5- del 5% (cinque per cento) per interventi edilizi previsti dal PUC di immobili ricadenti in aree A3, A4, R3, R4 delle zone A, B, C.

25.11 Delocalizzazione immobili ricadenti in aree R3, A3, R4, A4 del PSAI.

Non è ammessa la delocalizzazione di immobili delle aree R3, A3, R4, A4 del PSAI e ricadenti nelle zone elementari della zonizzazione urbanistica A, B, C. Sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dal PUC.

25.12. Accoppiamenti obblighi negli interventi edilizi ed urbanistici e premialità e incentivi.

Le premieralià e gli incentivi sono sempre accoppiati all'obbligo dei livelli prestazionali **25.4, 25.4.4, 25.4.5 e 25.4.6.**

PARTE TERZA Quadro delle regole: Disposizioni Componente Programmatica/operativa

Capo 11° Il Sistema insediativo

ARTICOLO 26

26.1 Dimensionamento del PUC

*In conformità al PTCP, il PUC definisce previsioni di tipo residenziale per una programmazione dell'offerta abitativa aggiuntiva pari a **81** nuovi alloggi, in un orizzonte temporale di 10 anni. Il dimensionamento coincide con la capacità insediativa delle zone B, C. Attraverso i successivi API e in presenza di comprovate esigenze o disposizioni che modifichino i criteri di calcolo si può incrementare il fabbisogno.*

La parte programmatica è estesa a tutto il territorio comunale.

Capo 11° Componente insediativa

ARTICOLO 27 Componente insediativa residenziale

Zone elementari delle ZTO

La ZTO A, inclusa nel centro storico di cui all'articolo 5 del PTP è suddivisa in 3 zone elementari: A1, A2, A3 (articolo 28).

Alle zone A va applicato la disciplina di salvaguardia di cui al parere VINCA del 20-12-22 riportato nel precedente articolo 13.

27-1 Le zone elementari A1, A2, A3 del tipo ZTO A di cui al DM 1444/68, sono articolate nell'ambito della perimetrazione del centro abitato. È prescritto il rispetto delle disposizioni del PTP e della fascia di distanza dai torrenti classificati, anche se la predetta fascia non è cartografata.

Zona A1, Sito di antica formazione dell'impianto urbanistico del Capoluogo d'interesse storico, architettonico e archeologico (**nucleo storico**). Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici speciali e gli spazi liberi. L'impianto assume valore d'interesse intrinseco della testimonianza e della memoria. Per il carattere intrinseco ricade nella zona RUA del PTP.

Zona A2, Sito di antica formazione dell'impianto urbanistico d'interesse storico e architettonico del nucleo di Fornillo (**nucleo storico**) della frazione di Cacciano. Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici vincolati (Palazzo Carrelli Procaccini e la Chiesa di San Giovanni) e gli spazi liberi. Per il carattere intrinseco l'impianto ricade nella zona RUA del PTP. La zona A2 in parte ricade in parte nella perimetrazione di R4 del PSAI.

Zona A3, Sito di antica formazione del nucleo di Trescine (**nucleo storico**) della frazione di Cacciano. Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici speciali (casa Ricciardelli, non ricadente in A4-R4) e gli spazi liberi. Per il carattere intrinseco l'impianto ricade nella zona RUA del PTP. La zona A3 ricade nella perimetrazione di R4 del PSAI.

La ZTO B suddivisa in 3 zone elementari (articolo 29):

B1 - Tessuto edilizio di completamento (ex zone B e C del PRG), interne alla zona del RUA del PTP interne, esterne alle aree A3, A4, R3, R4 del PSAI.

B2 - Tessuto edilizio saturo, interne alla zona del RUA del PTP, esterne alle aree A3, A4, R3, R4 del PSAI.

B3 - Tessuto edilizio saturo ricadente in aree A3, A4, R3, R4 del PSAI interne alla zona del RUA del PTP.

Le aree e immobili individuate come A3, A4, R3, R4 della tavola e ricadenti nelle zone elementari B2.6, C1.4, B2.14, D1.3 delle tavole della zonizzazione urbanistica sono inedificabili. Per queste aree e immobili valgono le disposizioni delle zone B3 delle presenti norme e specificatamente quelle dell'articolo 29.4-B3. Per aree e immobili non ricadenti nelle A3, A4, R3, R4 delle zone elementari B2.6, C1.4, B2.14, D1.3 valgono le disposizioni delle rispettive e differenti zone B2, C1, D1.

La ZTO C (articoli 30 e 31)

C1-zone per complessi insediativi a prevalenza residenziale ad attuazione diretta; C2-zone per complessi insediativi a prevalenza residenziale ad attuazione indiretta attraverso PUA; CP-zone per complessi insediativi a prevalenza residenziale sociale.

La ZTO D (articoli 32 e 33, 34, 35)

D1-zone destinate ad attività produttive (industriali, artigianali, ecc.) esistenti (PIP);

D2-zone destinate ad attività estrattive;

La ZTO F (articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43).

Il sistema dei servizi è suddiviso in aree per spazi pubblici di ruolo locale FZ e di ruolo generale e territoriale FT, oltre alla zona F5 per impianti relativi a servizi speciali: depuratori, isole ecologiche serbatoi idrici, ecc.

La ZTO E (ambito extraurbano, articolo 44). La zona E è suddivisa in aree E1, E2, E3, E4, E5 secondo il precedente articolo 11.

ARTICOLO 28 ZTO A

Le zone A (A1, A2, A3) dovranno essere disciplinate dal Piano di Recupero (PdR) di cui alla L.457/78 che include anche le aree degradate. Il PdR include il Piano della Rigenerazione urbana.

In assenza del Piano di Recupero sono ammessi i seguenti interventi con il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del PTP. Alla Zona A è contigua la zona E5 di tutela e salvaguardia.

28-1- Zona A1. Le aree sono inedificabili. (Si applicano le disposizioni dell'articolo 25.7 e articolo 27.1).

Sono ammessi:

- 1- Ampliamenti e adeguamento igienico-funzionale immobili esistenti non vincolati con interventi del tipo MO, MS, RC e RE (leggera senza demolizione), con incremento SUL esistente del 20% da concedere una sola volta (da realizzare nella parte posteriore della cortina da salvaguardare).
- 2- Interventi di RE leggera (demolizione e ricostruzione per edifici privi d'interesse architettonico e tipologico) senza aumento della SUL.
- 3- Per gli interventi 1 e 2:
HE = altezza massima esistente.
DE = per RE leggera DE pari a quella esistente
DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)
DS = Disposizioni dell'articolo 21.4.
Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. **È ammesso il cambiamento di destinazione d'uso, secondo le disposizioni del precedente articolo 7.**

28-2- Zona A2: Nucleo di Fornillo, frazione di Cacciano. Le aree sono inedificabili. (Si applicano le disposizioni dell'articolo 25.7 e articolo 27.1).

Aree e immobili ricadenti in R4-R3

- 1- In tali aree è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale, ed edilizio tranne gli interventi che seguono al comma 2.
Inoltre, gli interventi ammissibili devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, e non devono comportare aumento del carico insediativo.
È prioritario realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza.
- 2- Sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - interventi di MO e MS, RC;

- interventi di RE (leggera senza demolizione) di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, installazione di impianti tecnologici e senza aumento della SUL **e senza aumento della densità abitativa esistente e riduzione degli oneri secondo la disciplina 25.11;**
- interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
- interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte appartenenti ad edifici esistenti che non comportino aumento del deflusso superficiale;
- adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
- utilizzo ed il recupero dei sottotetti senza aumento del carico urbanistico.

Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. **È ammesso il cambiamento di destinazione d'uso, secondo le disposizioni del precedente articolo 7.**

Aree e immobili non ricadenti in R4

Sono ammessi:

- 1- Ampliamenti e adeguamento igienico-funzionale immobili esistenti non vincolati del tipo MO, MS, RC, RE, leggera senza demolizione) con incremento SUL esistente del 20% da concedere una sola volta **(da realizzare nella parte posteriore della cortina da salvaguardare).**
Per gli immobili vincolati solo MO, MS e RC.
Interventi di RE leggera (demolizione e ricostruzione per edifici privi d'interesse architettonico e tipologico) senza aumento della SUL.
- 2- Sui lotti liberi, interventi per la realizzazione di parcheggi privati, impianti sportivi o spazi a verde con i seguenti parametri:
IF = 0,10 mq/mq.
- 3- Per gli interventi casi 4 ~~1 e 2~~:
HE = altezza esistente o pari a quella edifici contigui.
DE = per RE leggera DE pari a quella esistente
DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)
DS = Disposizioni dell'articolo 21.4.
Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. **È ammesso il cambiamento di destinazione d'uso, secondo le disposizioni del precedente articolo 7.**

28-3- Zona A3: Nucleo di Trescine frazione di Cacciano. Le aree sono inedificabili. (Si applicano le disposizioni dell'articolo 25.7 e articolo 27.1).

Aree e immobili ricadenti in R4

Valgono le disposizioni dei punti 1 e 2 articolo 28-2.

Aree e immobili non ricadenti in R4 (casa Ricciardelli)

Per gli immobili vincolati valgono le disposizioni del punto [4 articolo 28-2](#).

Per gli immobili non vincolati interventi 4, 5, 6.

ARTICOLO 29 ZTO B

29-1- B

29-1.1-B Alle aree B3, a seguito della eventuale nuova classificazione in ragione dello svincolo dalle limitazioni specifiche di area inedificabile (per l'appartenenza alle classi di aree A3, R3, A4, R4 del PSAI) delle singole zone elementari da parte dell'Autorità di Bacino, si applicano le disposizioni della zona B1.

La nuova classificazione potrà intervenire per iniziativa dell'Autorità di Bacino a seguito della revisione del PSAI o per richiesta da parte dei privati o del comune a seguito di procedura prevista del PSAI. La nuova classificazione dovrà essere notificata al Comune. In conseguenza l'area assumerà valore di zona B1 senza necessità di variante al PUC.

29-1.2-B Alle zone B (B1, B2, B3) si applicano:

- Le prescrizioni del comma 4 del precedente articolo 11.
- Le disposizioni dell'articolo 20.7.
- Le aree libere della zona B, sistemate a orti, verde coltivato, giardini adiacenti a fabbricati, hanno valore di E5 (articolo 45).

29-1.3-B Le zone elementari B1, B2, B3 del tipo ZTO B di cui al DM 1444/68 sono localizzate nella perimetrazione del centro abitato. È prescritto il rispetto delle disposizioni del PTP e della distanza dai torrenti classificati, anche se la fascia non è cartografata.

29-1.4-B Alle zone B1 si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.2, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6, 25.8, 25.10.

29-1.5-B Alle zone B2 si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.2, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6, 25.8, 25.10 ad eccezione delle zone B2.6, B2.14 (ricadenti in A3, A4, R3, R4 del PSAI).

29-1.6-B Alle zone B3 e alle zone B2.6, B2.14 si applicano le disposizioni dell'articolo 25.11.

29.2- B1 (Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 29.1-B: **29-1.2-B, 29-1.3-B, 29.1.4-B con le precisazioni che seguono**).

Sono ammessi:

Modalità d'intervento: intervento diretto. **Lotto minimo mq. 400.**

- 1- Ampliamenti e adeguamento igienico-funzionale immobili esistenti non vincolati del tipo MO, MS e RC, con incremento SUL esistente del **20%** da concedere una sola volta. Per gli immobili vincolati solo MO, MS e RC senza incremento SUL.

Interventi di RE leggera e pesante (demolizione e ricostruzione per edifici privi d'interesse architettonico e tipologico) con incremento **20%** SUL esistente.

Sui lotti liberi, di mq 400, interventi una tantum di NE con IF = 0,50 mq/mq.

Livelli prestazionali definiti dai precedenti articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6, senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8, bonus della SUL ammissibile del 5%, ai sensi articolo 12 del Decreto Legislativo 3 marzo del 2011 n. 28 (fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale).

Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. **È ammesso il cambiamento di destinazione d'uso, secondo le disposizioni del precedente articolo 7.**

HE = per gli interventi di RE altezza esistente o pari a quella edifici contigui.

HE = per NE = m. 10 alla gronda, fermo restando quanto riportato al punto 4 dell'articolo 18 delle norme del PTP.

DE = per RE leggera DE pari a quella esistente.

DE = per NE = m. 10

DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)

DS = Dentro centro abitato disposizioni dell'articolo 21.4.

DS = Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2.

2- Sui lotti liberi, inferiori o superiori a mq 400, realizzazione di parcheggi privati, impianti sportivi o spazi a verde:

IF = 0,20 mq/mq

DE = 10 m.

DS = Dentro centro abitato disposizioni dell'articolo 21.4.

DS = Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2.

DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza con assenso dei proprietari)

29.3- B2 (Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 29.1-B: 29-1.1-B, 29-1.2-B, 29-1.3-B, 29-1.5-B, 29-1.6-B [nei casi di zone B2.6, B2.14] con le precisazioni che seguono).

Sono ammessi:

Modalità d'intervento: intervento diretto.

1- Immobili esistenti:

Ampliamenti e adeguamento igienico-funzionale immobili esistenti non vincolati del tipo MO, MS e RC, con incremento SUL 20% per immobili non vincolati da concedere una sola volta

Interventi di RE leggera e pesante con incremento SUL esistente 20% per immobili non vincolati.

Livelli prestazionali definiti dai precedenti articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza applicazione delle premialità dell'articolo 25.8.

Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. **È ammesso il cambiamento di destinazione d'uso, secondo le disposizioni del precedente articolo 7.**

HE = altezza esistente o pari a quella edifici contigui.

DE = pari a quella esistente

DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)

DS = Dentro centro abitato disposizioni dell'articolo 21.4.

DS = Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2.

2- Sui lotti liberi, realizzazione di parcheggi privati impianti sportivi o spazi a verde (ad eccezione delle aree ad orti con valore di E5):

IF = 0,20 mq/mq

DE = 10 m.

DS = Dentro centro abitato disposizioni dell'articolo 21.4.

DS = Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2.

DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)

29.4- B3 (Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 29.1-B: 29-1.1-B, 29-1.2-B, 29-1.3-B, 29-1.6-B con le precisazioni che seguono).

Sono ammessi:

L'articolo 29-1.6-B fa riferimento alla delocalizzazione di immobili di cui all'articolo 25.8, ricadenti in aree A3, A4, R3, R4 del PSAI già individuare dal PUC con la sigla B3. Nel predetto articolo 25.8 sono disciplinate le modalità del trasferimento del diritto edificatorio, le premialità da applicare e gli obblighi.

Modalità d'intervento: intervento diretto.

- 1- In tali aree è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale, ed edilizio tranne gli interventi che seguono al comma 2. Inoltre, gli interventi ammissibili devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, e non devono comportare aumento del carico insediativo.
È prioritario realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza.
- 2- Sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente **interventi per favorire la vivibilità e il decoro degli abitanti:**
 - interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - interventi di MO e MS, RC;
 - interventi di RE (leggera senza demolizione) di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, installazione di impianti tecnologici e senza aumento della SUL **e senza aumento della densità abitativa esistente e riduzione degli oneri secondo la disciplina 25.11;**
 - interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
 - interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte appartenenti ad edifici esistenti che non comportino aumento del deflusso superficiale;

- adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
- utilizzo ed il recupero dei sottotetti senza aumento del carico urbanistico.

Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. **È ammesso il cambiamento di destinazione d'uso, secondo le disposizioni del precedente articolo 7.**

ARTICOLO 30 Disciplina di attuazione ZTO C

Le zone elementari C1, C2 del tipo ZTO C di cui al DM 1444/68, sono localizzate ~~nel soprattutto nell'ambito della perimetrazione del centro abitato. In conseguenza della localizzazione è~~ **È** prescritto il rispetto ~~delle disposizioni del PTP in materia di rispetto della fascia di rispetto relativa alla distanza dai torrenti classificati, anche se la predetta fascia non è cartografata.~~

30-BIS Alle zone C1 si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.2, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6, 25.8, 25.10, ad eccezione dell'area C1.4 ricadente in A3, A4, R3, R4 del PSAI.

30-TER Agli immobili ricadenti nella zona C1.4 ricadente in A3, A4, R3, R4 del PSAI si applicano le disposizioni dell'articolo 25.11.

30-QUATER Agli immobili ricadenti nella zona C2 si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.2, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6, 25.8, 25.9, 25.10.

30.1- C1. **(Si applica la disposizione 30-BIS e 30-TER per l'area C1.4 con le precisazioni che seguono).**

Alle zone C1 si applicano le prescrizioni del comma 13.1 articolo 13, articolo 20.7 e articolo 30.

Modalità d'intervento: Intervento diretto.

Fanno parte delle aree C1 le aree urbanizzate.

1- Immobili esistenti

Ampliamenti, **Ristrutturazione edilizia senza demolizione** e Adeguamento igienico-funzionale immobili esistenti non vincolati del tipo MO, MS e RC, RE, con incremento SUL esistente del 20% da concedere una sola volta **con i livelli prestazionali definiti dai precedenti articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8.**

Per gli immobili vincolati solo MO, MS e RC **con i livelli prestazionali definiti dai precedenti articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8.**

~~Interventi di RE leggera e pesante (demolizione **senza** e ricostruzione per edifici privi d'interesse architettonico e tipologico) con incremento 20% SUL esistente.~~

Titoli edilizi assentiti

~~Interventi di RE leggera e pesante (demolizione e ricostruzione per edifici privi d'interesse architettonico e tipologico) con incremento **35% SUL esistente con i livelli prestazionali definiti dai precedenti articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6.**~~

Per gli immobili esistenti ricadenti nella zona C1.4 ricadente in A3, A4, R3, R4 del PSAI si applicano le disposizioni dell'articolo 25.11. Sono altresì ammessi gli interventi disciplinati dall'articolo 29.4-B3.

2- Nuovi edifici:

NE con $IF = 0,4 \text{ mq/mq}$. **Livelli prestazionali definiti dai precedenti articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8, bonus della SUL ammissibile del 5%, ai sensi articolo 12 del Decreto Legislativo 3 marzo del 2011 n. 28 (fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale).**

3- Per gli interventi 1 e 2 (ad eccezione dell'area C1.4):

Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B8, B9, B10, C3, C4. **È ammesso il cambiamento di destinazione d'uso. Con l'intervento di cambiamento di destinazione d'uso, è ammessa la possibilità di utilizzare la Superficie esistente (o SUL) degli edifici esistenti per funzioni residenziali, commerciali, artigianali (compatibile), terziarie e/o turistiche (nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, altezza interna, isolamento, ecc, dimensioni minime dei vani e alloggi).**

HE = per gli interventi di RE altezza esistente o pari a quella edifici contigui.

HE = per NE = m. 10 alla gronda, fermo restando quanto riportato al punto 4 dell'articolo 18 delle norme del PTP.

DE = per NE = m. 10

DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)

DS = Dentro centro abitato disposizioni dell'articolo 21.4.

DS = Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2.

30.2- C2 (Si applica la disposizione 30-QUATER con le precisazioni che seguono).

Alle zone C2 si applicano le prescrizioni del comma 13.1 articolo 13, articolo 20.7 e articolo 30.

Modalità d'intervento: Intervento indiretto (PLC), complessi insediativi residenziali privati.

Funzioni edifici esistenti e nuovi (art. 7): A, B1, B2, B4, B5, B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C4, C6, C7. **È ammesso il cambiamento di destinazione d'uso. Con l'intervento di cambiamento di destinazione d'uso, è ammessa la possibilità di utilizzare la Superficie esistente (o SUL) degli edifici esistenti per funzioni residenziali, commerciali, artigianali (compatibile), terziarie e/o turistiche (nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, altezza interna, isolamento, ecc, dimensioni minime dei vani e alloggi).**

Categorie d'intervento edifici esistenti: MO, MS, RC, RE, RU.

Parametri NE:

IT= $0,4 \text{ mq/mq}$. **Livelli prestazionali definiti dai precedenti articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6, senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8, bonus della SUL ammissibile del 5%, ai sensi articolo 12 del Decreto Legislativo 3 marzo del 2011 n. 28 (fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale).**

HE = per gli interventi di RE altezza esistente o pari a quella edifici contigui.

HE = per NE = m. 10 alla gronda, fermo restando quanto riportato al punto 4 dell'articolo 18 delle norme del PTP.

DE = per NE = m. 10

DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)

DS = Dentro centro abitato disposizioni dell'articolo 21.4.

DS = Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2.

AP= 10 mq/ab;

IC = 110 mc/vano

Per gli edifici esistenti è sempre ammesso anche in assenza di PUA l'intervento di MO, MS, RC, RE, RU, con aumento SUL esistente del 20%, e la modifica delle destinazioni d'uso secondo quelle previste; **livelli prestazionali definiti dai precedenti articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8. Per gli immobili vincolati solo interventi di MO, MS e RC con i livelli prestazionali articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8.**

ARTICOLO 31 Zona CP

Le aree CP sono individuate dal consiglio comunale nell'ambito delle zone C. **Si applicano le disposizioni prestazionali della zona C.** I lotti del piano attuativo della zona CP dovranno essere utilizzati per il soddisfacimento della domanda di edilizia residenziale sociale o edilizia agevolata. Attuazione PEEP.

Capo 13° La produzione

ARTICOLO 32 Componente produttiva

Alle zone elementare del tipo D si applicano le disposizioni dell'articolo 20. I manufatti esistenti regolarmente assentiti, insieme alla particella che diventa saturo su cui è realizzato l'edificio, localizzati nelle aree agricole, assumono destinazione D2 di natura artigianale.

ARTICOLO 33 Zona D1

Per le aree D1 valgono le norme del PIP vigente.

Nelle zone D1 sono ammesse in aggiunta alle destinazioni previste dal PIP anche le attività di tipo turistico e commerciali di cui alle lettere A3, C1, C2, C4, C5 dell'articolo 7 delle presenti norme.

ARTICOLO 34 Zona D2 (attività estrattive)

Le zone, caratterizzate dalle rilevanti potenzialità connesse al pregio delle risorse estrattive presenti, sono oggetto di adeguata utilizzazione ma, al contempo, devono essere interessate da una rigorosa salvaguardia.

Si tratta essenzialmente di due zone la cava "Crescuoli" e la Cava "San Vito" individuate dal vigente Piano Territoriale Paesistico quali zone estrattive (articolo 24). Per la cava "San Vito", riconosciuta nel PRAE come Cava Storica, valgono tutte le disposizioni e le prescrizioni di cui all'art.32.

In particolare il comma 6 di tale articolo prevede l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, previo nulla osta delle autorità preposte, purché la superficie complessiva oggetto di autorizzazione non sia superiore ad 1,00 Ha e la produzione annua non superi i mille metri cubi di prodotto lavorato.

Il piano si attua mediante concessione diretta, corredata di apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione. Gli impianti produttivi per la coltivazione delle cave potranno prevedere solo strutture provvisorie. La convenzione allegata alla concessione dovrà specificare tutti gli obblighi (e le garanzie relative) assunti dal concessionario circa le modalità, i tempi di estrazione ed il ripristino ambientale delle parti di cava già sfruttate.

Capo 14° I servizi pubblici

ARTICOLO 35 Il regime conformativo aree pubbliche di ruolo locale

Si confermano le disposizioni generali relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5125 del 2018. L'attuazione delle zone F di carattere locale avviene anche attraverso l'iniziativa privata. Per le aree di progetto F2 e F3 è sempre ammessa la costruzione di autorimesse o box per parcheggi interrati e giardini pubblici o di uso pubblico in superficie. Tali interventi sono ammessi di iniziativa pubblica, privata (singoli o riuniti) o mista.

ARTICOLO 36 Il sistema pubblici

I servizi (zone F del tipo ZTO F) sono suddivisi in aree per spazi pubblici di ruolo locale e di ruolo generale.

ARTICOLO 37 Servizi pubblici di ruolo locale (art. 3, DM 1444/68)

Spazi connessi all'insediamento residenziale (art. 3, DM 1444/68):

F1z attrezzature collettive, istruzione e ai sensi dell'articolo 1 della LR 9/90, le aree per attrezzature religiose.

F2Z spazi destinati al verde pubblico e/o sport di ruolo locale.

F3 spazi destinati al parcheggio pubblico.

Lo standard pubblico è pari a mq 20,00 ad abitante, con la seguente ripartizione:

F1-a) mq 5,00 per abitante, per aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie d'obbligo), oltre a mq 2,0 per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);

F2) mq 9,00 per abitante, di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;

F3-d) mq 2,00 per abitante, di aree per parcheggio pubblico.

ARTICOLO 38 servizi di ruolo territoriale e/o generale (art. 4, c. 5, DM 1444/68):

F1t attrezzature di interesse generale, ospedaliere, istruzione superiore;

F2t spazi destinati ai parchi pubblici urbani extraurbani;

ARTICOLO 39 Dotazione minima spazi pubblici di ruolo territoriale FT

Lo standard per spazi destinati parchi urbani e extraurbani F2T è pari a 20 mq per abitante.

ARTICOLO 40 Zona F servizi pubblici esistenti

Il PUC individua zone elementari costituite da aree già utilizzate per spazi pubblici definite come zone del tipo F. Si persegue la conferma dell'attuale utilizzazione dello spazio pubblico. Al fine di facilitare l'utilizzazione degli immobili esistenti ricadenti nelle aree F, l'amministrazione può deliberare la modifica della destinazione degli immobili esistenti in conseguenza di alienazione o acquisizione.

ARTICOLO 41 Zona FZ di nuova produzione (F1Z - F2Z - F3)

Le zone elementari FZ del tipo ZTO F di cui al DM 1444/68, sono localizzate ~~soprattutto nell'ambito della perimetrazione del~~ nel centro abitato. ~~In conseguenza della localizzazione è~~ È prescritto il rispetto delle disposizioni del PTP ~~in materia di rispetto della fascia di rispetto~~ relativa alla distanza dai torrenti classificati, anche se la predetta fascia non è cartografata.

Per le aree F1Z, F2Z, FZ3, è ammessa la realizzazione da parte dell'iniziativa pubblica, privata o mista delle funzioni pubbliche previste dal PUC, con sottoscrizione e approvazione di convenzione. L'amministrazione comunale può deliberare la modifica delle modalità di utilizzazione indicate nel PUC correlata al progetto edilizio dell'opera.

Modalità d'intervento: Intervento diretto d'iniziativa pubblica o privata.

Articolo 7, edifici privati, funzioni e attrezzature pubbliche F1Z, F2Z, FZ3 esistenti: MO, MS, RC, RE

Parametri:

IF = 0,4 mq/mq

HE = 7,5 m. alla linea di gronda.

DE = 10 m.,

DC = 5 m. o in confine

DS: Dentro il centro abitato, 5 m.

DS: Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2 articolo 21.

Nelle aree F1Z, F2Z, FZ3 di progetto, è ammesso, anche in assenza dell'attuazione dell'attrezzatura pubblica, l'intervento edilizio diretto sugli edifici esistenti di MO, MS, RE, RC, RU con aumento del 20% della SUL esistente e cambio di destinazione d'uso secondo le funzioni ammesse di cui al precedente comma.

ARTICOLO 42 Zona FT -F2T articolo 4 DM 1444/68

Le zone FT del DM 1444 del 1968 riguardano aree riservate a parchi agricoli, compresi nelle aree F2T.

Il parco è del tipo agricolo. Le aree non sono preordinate all'esproprio.

La zona a parco agricolo comprende le aree della zona A e B del Piano Parco che costituiscono un paesaggio storicamente consolidato, da salvaguardare e valorizzare anche attraverso l'incentivazione e lo sviluppo di attività e servizi che possono risultare funzionali alla fruizione dello stesso Parco.

Modalità d'intervento:

Intervento d'iniziativa pubblica o privata con individuazione dei percorsi verdi, funzioni pubbliche incentivi e misure di valorizzazione per la rinaturalizzazione.

Categorie d'intervento edifici esistenti: MO, MS, RC, RE.

Parametri:

IT = 0,1 mq/mq.

HE = 3,5 m. alla linea di gronda

DE = 10 m.,

DC = 5 m.

DS: Dentro il centro abitato a confine stradale.

DS: Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2 articolo 21.

ARTICOLO 43 Zone elementari F5

F5

Funzioni per servizi speciali, depuratori, isole ecologiche, serbatoi idrici, ecc.

Modalità d'intervento: Intervento diretto (iniziativa privata o pubblica).

DE = 50 m. Per la fascia di rispetto vale la norma cui 22.5 delle presenti norme.

Capo 15° Ambito extraurbano

ARTICOLO 44 Ambito extraurbano

Alle zone E1 comprendenti aree SIC o ZSC (come da parere VINCA) va applicato la disciplina di salvaguardia e valorizzazione di cui al precedente articolo 13, dedotta dal parere VINCA del 20-12-22.

44-BIS.

Come stabilito nell'articolo 25.5.2, per gli immobili esistenti ricadenti nelle zone E1, E2, E3, E5 negli interventi di RC, RE (leggera) si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza le premialità dell'articolo 25.8. Per gli immobili vincolati e negli interventi di RC e RE si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8.

44-TER.

Come stabilito nell'articolo 25.5.2, per i nuovi edifici ricadenti nelle zone E1, E2, E3, E5 si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza le premialità dell'articolo 25.8. Per gli immobili vincolati e negli interventi di MO, MS e RC si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8.

44-QUATER.

Per gli immobili esistenti nelle zone E4 (articolo 25.5.1, lettera d) si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e con le premialità dell'articolo 25.8 e riduzione degli oneri dell'articolo 25.10, solo per gli ambiti urbanizzati e per immobili a prevalenza residenziale. Per gli immobili vincolati e negli interventi di MO, MS e RC si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza le premialità dell'articolo 25.8.

44.1 Alle zone elementare del tipo E (E1, E2, E3, E4) si applicano le disposizioni riportate negli articoli 20.1 e 20.5. Alle zone E2, E3, E4 si applicano le prescrizioni del comma 4 del precedente articolo 11.

Nella carta dell'uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali firmata dall'agronomo sono riportate le destinazioni colturali in atto, individuate secondo il carattere prevalente della coltura.

All'interno di ciascuna zona colturale, può non esserci, completa corrispondenza tra colture in atto e destinazione colturale individuate nella carta dell'uso agricolo.

In questo caso, la disposizione di cui al punto 1.2, comma 2 Titolo II relativo alle direttive della LR 14 del 1982 va interpretato che, in sede di rilascio del titolo edilizio abilitativo, l'indice di fabbricabilità fondiaria va determinato in base al tipo di coltura realmente esistente sul fondo, ancorché diversa dal tipo colturale individuato nelle tavole della carta dell'uso. La coltura realmente esistente sul fondo agricolo deve risultare da idonea certificazione (anche con perizia agronomica) da presentare all'atto della richiesta del titolo edilizio.

44.2 Nelle zone agricole (E1, E2, E3, E4) l'indice di fabbricabilità fondiaria sarà così articolato tranne diverse disposizioni contenute nei successivi articoli in ragione delle norme vigenti del PTP (e le distinte zone) e del Piano Parco:

- Aree boschive, pascolive e incolte - 0,003 mc / mq;
- Aree seminative ed a frutteto - 0,03 mc / mq;
- Aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva - 0,05 mc/mq.

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi: stalle, i silos, i magazzini e i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero - caseari.

Per tali realizzazioni possono essere stabiliti indici di fabbricabilità territoriali rispetto al fondo, non maggiore di 0,10 mc/mq (pari cioè alla quota residenziale e quella pertinenziale fino a concorrere a 0,10 mc/mq); altresì per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, non vanno superati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;
- minima distanza dai confini mt. 20 (tranne diverse disposizioni contenute nei successivi articoli).

È prescritto il piano di sviluppo aziendale.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull' area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc. con la prescrizione che il limite di 500 mc della disposizione regionale è comprensivo dell'asservimento e della suscettività edificatoria del lotto.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell' area di un solo Comune. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Nelle zone agricole (E1, E2, E3, E4) la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell' esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (articoli. 2135 e 2083 del codice civile, del codice civile).

44.3 Gli immobili esistenti nelle zone E (E1, E2, E3, E4) con destinazione regolarmente assentita produttiva, turistico-ricettiva, artigianale, attività ricettive extralberghiere (D2.4), e simili assumono destinazione D.

Su tali immobili possono eseguirsi interventi edilizi di MO, MS, RC, RE (leggera e pesante) con incremento della SUL esistente del 25% nel rispetto delle norme del PTP e delle distanze dai confini e dalle strade fissate dal PUC.

L'incremento della SUL esistente può avvenire attraverso ampliamenti o sopraelevazioni.

45 **Aree della tutela E1 (articolo 11):**

Si applicano le disposizioni articolo 44: 44BIS-44TER, 44QUATER, 44.1, 44.2, 44.3 con le seguenti precisazioni.

Le aree E1 sono inedificabili.

Contengono le aree dell'articolo 11 (zona A del Parco, zona CI del PTP e aree a rischio dell'AdB).

Modalità d'intervento: Intervento diretto

Aree e immobili ricadenti in A4-A3-R4-R3

- 1- In tali aree è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale, ed edilizio tranne gli interventi che seguono al comma 2.

Inoltre, gli interventi ammissibili devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, e non devono comportare aumento del carico insediativo.

È prioritario realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza.

- 2- Sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
- interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - interventi di MO e MS, RC. **Livelli Prestazionali edifici esistenti: articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8.**
 - interventi di RE (leggera senza demolizione e ricostruzione) di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, installazione di impianti tecnologici e senza aumento della SUL;
 - interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
 - interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte appartenenti ad edifici esistenti che non comportino aumento del deflusso superficiale;
 - adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
 - utilizzo ed il recupero dei sottotetti senza aumento del carico urbanistico.

Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. È ammessa la possibilità di utilizzare la SUL esistente per funzioni commerciale, terziario e/o turistico.

Aree e immobili non ricadenti in A4-A3-R4-R3

Immobili esistenti:

Categorie d'intervento: MO, MS, RC, RE

Adeguamento igienico funzionale e cambiamento destinazione d'uso con incremento 10% SUL esistente da concedere una sola volta.

Funzioni (art. 7) edifici esistenti fuori centro abitato: D1.1, D2.3, D2.4.

Funzioni (art. 7) edifici esistenti interni al centro abitato: A, B1, B2, B7, B8, B9, B10, C3, C4.

Non sono ammesse stalle e allevamenti zootecnici.

Nuovi edifici:

Categorie d'intervento: MO, MS, RC, RE

Funzioni (art. 7) edifici esistenti fuori centro abitato: D1.1, D2.3, D2.4.

Funzioni (art. 7) edifici esistenti interni al centro abitato: A, B1, B2, B7, B8, B9, B10, C3, C4.

Non sono ammesse stalle e allevamenti zootecnici.

- Aree boschive, pascolive e incolte indice di fabbricabilità fondiaria = 0,003 mc / mq per le abitazioni e 0,07 mc/mq per le pertinenze;

- DE = 10 m.;

- DS = 10 m. da strade vicinali. Per le altre strade secondo il TU in funzione della classificazione della strada (Delibera GC 409 del 21/09/96).

- DC = 20 m. (non è ammessa la costruzione in confine, o in aderenza).

- HE = 6 m. (alla linea di gronda)

46 Aree della tutela E2. (articolo 11):

Si applicano le disposizioni articolo 44: 44BIS-44TER, 44.1, 44.2, 44.3 con le seguenti precisazioni.

Le aree E2 sono edificabili con prescrizioni.

Contengono le aree dell'articolo 11 (zona B e C del Parco, zona CI e CP del PTP).

Modalità d'intervento: Intervento diretto.

Livelli Prestazionali edifici esistenti: articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8. Per gli immobili vincolati e negli interventi di RC si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8.

Funzioni (art. 7), edifici esistenti e nuovi edifici: B4, B5, B6, B7, D1, D2 (tranne D2.1)

Categorie d'intervento (art. 7): MO, MS, RC, RE (a parità di volume per migliore inserimento paesistico articolo 13 e 14 del PTP).

Immobili esistenti:

- Incremento del 10% SUL esistente (aree CI) per adeguamento igienico funzionale, funzioni D2.4, D2.5 di cui all'articolo 7.
- Ampliamenti (IF = 0,03 mc/mq) per adeguamento igienico funzionale, funzioni D1.1, D1.2 di cui all'articolo 7.

HE = 6 m. (alla linea di gronda)

DE = 10 m.;

DS = 10 m. da strade vicinali. Per le altre strade secondo il TU in funzione della classificazione della strada (Delibera GC 409 del 21/09/96).

DC = 5 m. (non è ammessa la costruzione in confine, o in aderenza).

Non sono ammessi allevamenti zootecnici tranne quelli di cui all'articolo 7, punto D1.2).

49 Aree della tutela E3. (Aree particolarmente produttive, oliveti e vigneti, ecc. articolo 11).

Si applicano le disposizioni articolo 44: 44BIS-44TER, 44.1, 44.2, 44.3 con le seguenti precisazioni.

Le aree E3 sono inedificabili

Contengono le aree dell'articolo 11 (oliveti e vigneti)

Modalità d'intervento: Intervento diretto.

Livelli Prestazionali edifici esistenti interventi di MO, MS, RC, RE leggera: articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8. Per gli immobili vincolati e negli interventi di RC si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8.

Immobili esistenti:

- Incremento del 15% SUL esistente per ampliamento e/o adeguamento igienico funzionale, **ristrutturazione leggera** per funzioni D2.4, D2.5, D2.10 di cui all'articolo 7.
- Ampliamenti (IF = 0,03 mc/mq) per adeguamento igienico funzionale funzioni D1.1 e D1.2 di cui all'articolo 7.

Edifici nuovi pertinenziali:

IF = 0,07 mc/mq.

Funzioni (art. 7), nuovi edifici e edifici esistenti: D1.2 e D2.2, D2.3, D2.4.

Categorie d'intervento (art. 7): MO, MS, RC, RE, (leggera e pesante, a parità di volume per migliore inserimento paesistico articolo 14 del PTP).

È ammesso l'asservimento nei limiti Legge Regionale 14 del 1982.

HE = 6,0 m. (alla linea di gronda)

DE = 10 m.;

DS = 10 m. da strade vicinali. Per le altre strade secondo il TU in funzione della classificazione della strada (Delibera GC 409 del 21/09/96).

DC = 5 m. (non è ammessa la costruzione in confine, o in aderenza).

Non sono ammesse gli allevamenti zootecnici e le stalle oltre quelli di cui al punto D1.2 articolo 7.

48 Aree agricole E4. Aree agricole ricadenti in: zone CIP o RUA del PTP (escluse aree del Parco).

Si applicano le disposizioni dell'articolo 44: 44QUATER, 44.1, 44.2, 44.3 con le seguenti precisazioni.

Le aree E4 sono aree agricole ordinarie e edificabili.

Contengono le aree articolo 11 (RUA e CIP del PTP).

Modalità d'intervento: Intervento diretto.

Livelli Prestazionali edifici esistenti interventi di MO, MS, RC, RE leggera: articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8. Per gli immobili vincolati e negli interventi di RC si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8.

Immobili esistenti:

- Ampliamenti (aree CIP) per adeguamento igienico funzionale 10% SUL esistente.
- Ampliamenti 20% (aree RUA) SUL esistente per adeguamento igienico funzionale.
- Ampliamenti 25% SUL esistente per attività ricettive extralberghiere (D2.4, D2.5, D2.10).

Nuovi edifici (indici = 0,03 per residenza agricola e 0,07 per pertinenze agricole).

Livelli Prestazionali nuovi edifici interventi di MO, MS, RC, RE leggera: articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8. Per gli immobili vincolati e negli interventi di RC si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8.

Bonus della SUL ammissibile del 5%, ai sensi articolo 12 del Decreto Legislativo 3 marzo del 2011 n. 28 (fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale).

Funzioni (art. 7), edifici esistenti e nuovi edifici: B4, B5, B6, B7, D1, D2

Categorie d'intervento (art. 7): MO, MS, RC, NE, RE (leggera e pesante, a parità di volume per migliore inserimento paesistico articolo 14 del PTP).

HE = 6 m. (alla linea di gronda)

DE = 10 m.;

DS = 10 m. da strade vicinali. Per le altre strade secondo il TU in funzione della classificazione della strada (Delibera GC 409 del 21/09/96).

DC = 5 m. (non è ammessa la costruzione in confine, o in aderenza).

Lotto minimo di mq 2.000.

Sono ammessi allevamenti zootecnici del tipo D2.1 con lotto minimo di mq. 10.000

49 E5 Verde privato di rispetto.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 44: 44BIS, 44TER con le seguenti precisazioni.

Le aree libere sistemate a orti, verde coltivato o verde incolto, giardini adiacenti a fabbricati:

- delle zone A e B.
- esterne alle zone elementari ma contigue alle zone A

Sono sottoposte al vincolo dell'inedificabilità a tutela dell'impianto urbanistico. La destinazione a verde agricolo riveste natura conformativa. La natura espropriativa è esclusa in quanto la destinazione ha carattere generale di tutela e non incide in modo speciale su singoli beni per la natura orografica delle aree stesse e per limitazioni dei piani sovraordinati. Le aree non coltivate dovranno essere sistemate e coltivate.

Livelli Prestazionali edifici esistenti interventi di MO, MS, RC, RE leggera: articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8.

Per gli immobili vincolati e negli interventi di RC si applicano le disposizioni degli articoli 25.4, 25.4.4, 25.4.5, 25.4.6 e senza l'applicazione delle premialità dell'articolo 25.8.

- Nelle aree libere o nelle aree a orti è ammessa la realizzazione di chioschi e gazebi

- Immobili esistenti anche appartenenti a zone contigue A, B:
- o Ampliamenti o sopraelevazioni 20% SUL esistente (per immobili non vincolati) per adeguamento igienico funzionale.

Categorie d'intervento (art. 7): MO, MS, RC, NE, RE (leggera).

Funzioni (art. 7), edifici esistenti: A, B4, B5, B6, B7, D1, D2 (tranne D2.1)

HE = 6 m. (alla linea di gronda)

DE = 10 m.;

DS = 10 m. da strade vicinali. Per le altre strade secondo il TU in funzione della classificazione della strada (Delibera GC 409 del 21/09/96).

ARTICOLO 50 Elenco elaborati PUC

PRELIMINARE

QUADRI DI TESTO

QT 1.	Documento Strategico preliminare
RAP	Rapporto Ambientale Preliminare e Valutazione d'incidenza

QUADRO CONOSCITIVO

TAV 1.0	Il contesto territoriale	scala 1:50.000
TAV 1.1	Il contesto territoriale	scala 1:10.000
TAV 1.2	Condizioni geologiche, idrauliche, del territorio:	scala 1:10.000
TAV 1.3	Ricognizione consistenza urbanistica:	scala 1:10.000
TAV 1.4	Stato di attuazione del PRG centro edificato con PSAI	scala 1:2.000
	<ul style="list-style-type: none">▪ Aree B o C del PRG sature▪ Aree B o C del PRG parzialmente edificate▪ Aree B o C del PRG non edificate	
TAV 1.5	Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici:	scala 1:10.000
	<ul style="list-style-type: none">▪ Aree urbane▪ Boschi, prati e pascoli▪ Aree agricole: Seminativi arborati e irrigui▪ Corsi d'acqua – fascia di protezione corsi d'acqua	
TAV 1.6	Carta unica del territorio	scala 1: 10.000
TAV 1.7	Carta del sistema fognario esistente	scala 1: 2.000
	Capoluogo, Nucleo cacciano, Nuclei rurali	

I NUOVI SCENARI

TAV 2.1	L'ecoturismo	scala 1: 10.000
TAV 2.2.	Riqualificazione assetto idrogeologico	scala 1: 10.000

COMPONENTE STRUTTURALE

QUADRO DELLE SCELTE DI PIANIFICAZIONE

TAV 4.1	Rapporto tra costruito e paesaggio: Perimetrazione sito antica formazione. Centro storico. Centro abitato/centro edificato. Nuclei rurali.	scala 1:10.000
TAV 4.2	Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 1°Grado (E1).	scala 1:10.000
TAV 4.2.1	Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 1°Grado (E1).	scala 1:10.000
TAV 4.3	Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 2°Grado (E2)	scala 1:10.000
TAV 4.4	Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 3°Grado (E3)	scala 1:10.000
TAV 4.5	Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 4°Grado (E4)	scala 1:10.000
TAV 4.6	Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: Aree Parco Taburno – Campo	scala 1:10.000
TAV 4.7	I servizi	scala 1:5.000
TAV 4.8	Le aree del sistema antropico: Il sistema insediativo esistente aree consolidate (A, B, C, D del PRG)	scala 1:5.000
TAV 4.9	Le aree del sistema antropico: La fascia periurbana	scala 1:5.000

COMPONENTE PROGRAMMATICA/OPERATIVA

QUADRO DI TESTO COMPONENTE PROGRAMMATICA

QT 5.1	Documento programmatico/operativo	
QT 5.3-23	Quadro delle Regole PUC VIGENTE ADEGUATO ALLA LEGGE 13/22)	
QT 5.3. RA	Rapporto ambientale	
QT 5.4. SNT	Sintesi non tecnica	
QT 5.5. VI	Valutazione d'incidenza	
QT 5.6.	Relazione Atti di Programmazione degli interventi – API –	

QUADRO DELLA ZONIZZAZIONE URBANISTICA

TAV 6.1_23	Zonizzazione Centro Abitato	scala 1:2.000
TAV 6.2_23	Zonizzazione territorio comunale	scala 1:5.000

QUADRO DELLA GESTIONE DELLE ACQUE

TAV 6.3	Rete idrica, Rete fognaria, impianti di depurazione	scala 1:5.000
TAV - ARCH.01	Relazione archeologica	
TAV - ARCH.02	Carta delle evidenze archeologiche e monumentali	scala 1:10.000
TAV - ARCH.03	Aggiornamento Carta unica del territorio	scala 1:10.000

COMPONENTE PROGRAMMATICA RELATIVA AGLI API

TAV 7.1	Zonizzazione primo triennio:	scala 1:5.000
---------	------------------------------	---------------

STUDIO GEOLOGICO

	Relazione Geologica	
G1)	Carta della trasposizione In scala 1 : 5.000 del progetto di Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico Rischio Frane (Psai-Rf) Autorità Di Bacino Distrettuale Dell'appennino Meridionale	
G1a)	Carta della trasposizione in scala 1: 5.000 del progetto di piano stralcio difesa dalle alluvioni (Psda) e del Piano di Gestione del Rischio Alluvione Distretto Idrografico dell'appennino Meridionale (Pgra-Dam)	
G2)	Carta ubicazione indagini	
G3)	Carta Geologica	
G3a)	Sezione Geologica I - II	
G3b)	Sezione Geologica III - IV	
G3c)	Sezione Geologica V - VI	
G4)	Carta Idrogeologica	
G5)	Carta Clivo metrica	
G6)	Carta Geomorfologica	
G7)	Carta della stabilità dei versanti	
G8)	Carta della distribuzione del Pga (Peak Ground Acceleration)	
G9)	Carta delle Zonazione del territorio in prospettiva Sismica	
G9.a	Carta delle Frequenze	
G10)	Carta integrativa in relazione nota del Genio Civile di Benevento ex articolo 15 lr 9/83 (articolo 89 del DPR 380/01) 24/02/2022 protocollo 0103282.	
FASCICOLO 1-	Stratigrafie sondaggi con documentazione fotografica	

FASCICOLO 2-
FASCICOLO 3-
FASCICOLO 4-
STUDIO AGRONOMICO

Certificati di Laboratorio
Prove
Certificati prove sismiche

A1-
A2

Relazione Carta dell'uso agricolo LR 14/82
Carta dell'uso agricolo LR 14/82

scala 1:5.000

Il Consulente Urbanistico Arch. Vincenzo Carbone



A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Carbone".

Il Progettista Arch. Carmine Maio



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carmine Maio".